SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 208

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi dei centri di raccolta e di standardizzazione del latte e degli stabilimenti di trattamento e di trasformazione di latte e di prodotti a base di latte riconosciuti idonei ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54.

98A10868

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **441.**

Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Princìpi ed obiettivi

1. La presente legge, le cui disposizioni costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, ha lo scopo, nel quadro delle normative comunitarie, di promuovere e di valorizzare l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, con particolare riferimento all'insediamento ed alla permanenza di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

2. Il primo insediamento di giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, costituisce obiettivo primario della politica agricola del Paese e conseguentemente dei programmi di sviluppo agricolo, agroindustriale e forestale adottati a livello nazionale e dalle istituzioni regionali.

Art. 2.

Primo insediamento dei giovani agricoltori

1. In sede di attuazione da parte delle regioni delle disposizioni di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97, possono accedere prioritariamente agli aiuti per l'insediamento, purché si impegnino per almeno cinque anni al mantenimento delle condizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali e la domanda relativa agli aiuti venga presentata dai giovani agricoltori di cui all'articolo 1 della presente legge, che al momento della presentazione della domanda stessa non abbiano superato i quaranta anni di età:

a) i giovani agricoltori che, come imprenditori agricoli a titolo principale, subentrano nella proprietà, nell'affitto o in altro diritto reale di godimento al precedente titolare dell'azienda, o che intervengono quali contitolari e corresponsabili nella conduzione della stessa, sempreché l'azienda richieda un volume minimo di lavoro uguale ad una unità lavorativa uomo (ULU) ovvero a tante ULU quanti sono i nuovi titolari, e che tale volume sussista al momento dell'insediamento o sia raggiunto entro due anni dall'insediamento, ferma restando la restituzione nel caso di inadempienza. Il periodo di cui alla presente lettera è prorogato di ulteriori due anni qualora l'inadempimento sia imputabile esclusivamente a cause gravi sopravvenute indipendentemente dalla volontà del soggetto e debitamente certificate;

b) i giovani agricoltori che succedono, come imprenditori agricoli a titolo principale, al precedente proprietario dell'azienda e che abbiano proceduto, nei confronti dei coeredi, al riscatto delle quote spettanti ai medesimi;

c) le società semplici, in nome collettivo e cooperative, a condizione che almeno i due terzi dei soci, la cui età non deve comunque superare i quaranta anni, esercitino, rivestendo la relativa qualifica, l'attività agricola a titolo principale, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 950/97, oppure a tempo parziale, come previsto dall'articolo 10 del suddetto regolamento. Per le società in accomandita semplice le qualifiche di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto possono essere possedute anche dal solo socio accomandatario; in caso di due o più soci accomandatari si applica il criterio dei due terzi di cui al primo periodo;

d) i giovani che si insediano, con le modalità di cui alle lettere *a), b)* e *c),* quali agricoltori a tempo parziale e che ricavino almeno il 50 per cento del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche, artigianali, dalla fabbricazione e vendita diretta di prodotti dell'azienda, o da attività di conservazione dello spazio naturale e di manutenzione ambientale quali lavori di arginature, sistemazione idraulico-forestale, difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, ricostruzione di habitat per la fauna selvatica, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25 per cento del reddito totale dell'imprenditore, e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

e) le società di capitali aventi per oggetto sociale la conduzione di aziende agricole ove i conferimenti dei giovani agricoltori costituiscano oltre il 50 per cento del capitale sociale e gli organi di amministrazione della società siano costituiti in maggioranza da giovani agricoltori.

2. Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti per l'insediamento nelle zone montane.

3. L'assunzione del maso chiuso di cui al decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, da parte di soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni equivale a tutti gli effetti al primo insediamento previsto dalla presente legge.

Art. 3.

Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione

1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992.

2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonché quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.

3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore.

4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori.

5. Allo scopo di realizzare percorsi formativi finalizzati all'inserimento lavorativo in agricoltura dei giovani laureati o diplomati, il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con le regioni è autorizzato a stipulare accordi o convenzioni con istituti di istruzione, anche universitaria, con altri enti di formazione e con gli ordini e collegi degli agronomi, degli agrotecnici e dei periti agrari per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 4.

Ristrutturazione fondiaria

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, di seguito denominata «Cassa», destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di:

a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro ventiquattro mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi dodici mesi;

c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

2. Costituiscono motivo di preferenza nell'attuazione degli interventi di cui al comma 1:

a) il raggiungimento o l'ampliamento di una unità minima produttiva definita, previo assenso della regione interessata, secondo la localizzazione, l'indirizzo colturale, il fatturato aziendale e l'impiego di mano d'opera al fine di garantire l'efficienza aziendale;

b) la presentazione di un piano di miglioramento aziendale secondo quanto disposto dal citato regolamento (CE) n. 950/97, a firma di un tecnico agricolo a ciò abilitato dalla legge;

c) la presentazione di un progetto di produzione, commercializzazione e trasformazione.

3. La Cassa può realizzare, altresì, programmi di ricomposizione fondiaria dei terreni resi disponibili, organizzando la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole ai sensi degli articoli 6 e 7 del citato regolamento (CEE) n. 2079/92, a favore di giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e di giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni che intendano esercitare attività agricola a titolo principale, a condizione che acquisiscano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto entro ventiquattro mesi dalla cessione o dall'ampliamento.

4. Le regioni e le province autonome possono stipulare convenzioni con la Cassa allo scopo di cofinanziare progetti per l'insediamento di imprese condotte da giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto. La Cassa delibera, di intesa con le regioni e le province autonome, i criteri e le modalità per lo svolgimento di attività di tutoraggio e per la prestazione di fideiussioni a favore degli assegnatari.

5. La Cassa partecipa al programma per il prepensionamento in agricoltura di cui al citato regolamento (CEE) n. 2079/92, e favorendo prioritariamente le richieste di acquisto di terreni, resi disponibili da soggetti aderenti al regime di prepensionamento, da parte di rilevatari agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni ovvero che subentrino nella conduzione dell'azienda agricola al familiare aderente al regime medesimo.

6. Il vincolo di indivisibilità del fondo rustico su cui si esercita l'impresa familiare, di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, può essere revocato, trascorsi almeno quindici anni dall'iscrizione, con provvedimento dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dell'organo regionale corrispondente, su domanda di un partecipante all'impresa stessa che non ha ancora compiuto i quaranta anni, qualora le porzioni divise abbiano caratteristiche tali da realizzare imprese efficienti sotto il profilo tecnico ed economico, comunque nel rispetto della minima unità colturale di cui all'articolo 846 del codice civile.

Art. 5.

Sviluppo aziendale

1. Le regioni, nella concessione degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, riservano ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, in possesso dei requisiti previsti nel suddetto regolamento, ed alle società aventi i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, una quota delle provvidenze da destinare alla realizzazione di piani di miglioramento. Analoga riserva può essere costituita nella concessione degli aiuti previsti dagli altri regolamenti strutturali e dalle misure di accompagnamento, cofinanziati dall'Unione europea.

2. I giovani agricoltori, anche se non ancora in possesso della qualifica professionale di cui al citato regolamento (CE) n. 950/97, possono presentare domanda di piano di miglioramento e riceverne l'approvazione previo impegno condizionato alla concessione dell'agevolazione. La necessaria qualifica professionale deve essere acquisita entro i due anni successivi all'assunzione del predetto impegno condizionato.

Art. 6.

Quote di produzione

1. In sede di applicazione nazionale dei regimi di limitazione produttiva in agricoltura stabiliti dall'Unione europea, è costituita per ciascuno di essi, compatibilmente con la relativa normativa comunitaria e nell'ambito della disciplina della quota a livello nazionale, una riserva ricavata dalla trattenuta di una percentuale sulla cessione di quote, ove possibile annualmente alimentata e redistribuita, per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, con priorità a favore di coloro che si insediano nelle zone montane.

2. La riserva di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in misura proporzionale ai quantitativi di produzione allocati nella campagna precedente presso ciascuna di esse.

3. Le regioni provvedono contestualmente alla messa in disponibilità dei quantitativi produttivi e all'attribuzione di essi ai giovani agricoltori, comunque non oltre l'avvio della successiva campagna di produzione, sulla base dei criteri oggettivi di priorità individuati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali.

Art. 7.

Gestione sostenibile delle risorse territoriali

1. Le regioni, nell'ambito delle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria con obiettivi di riqualificazione nella gestione sostenibile delle risorse territoriali, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, e n. 2085/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, destinano con priorità i fondi in favore di imprese condotte da giovani agricoltori in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97.

Art. 8.

Osservatorio per l'imprenditorialità

1. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un Osservatorio per l'esame delle problematiche relative all'imprenditorialità giovanile in agricoltura e per il monitoraggio sull'attuazione della presente legge, di cui sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini e collegi professionali di tecnici agricoli, alimentari e forestali e delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale. La partecipazione all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e per il suo funzionamento è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 9.

Servizi di sostituzione

1. Le regioni possono provvedere, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97, al riconoscimento e alla erogazione di incentivi alle associazioni costituite in maggioranza da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni per la gestione di servizi di sostituzione nelle aziende associate, prevedendo, in particolare, tra i casi di sostituzione, la sostituzione dell'imprenditore, del coniuge o di un coadiuvante, la frequenza di corsi di formazione e aggiornamento professionale da parte dei giovani agricoltori associati e l'assistenza ai minori di età inferiore agli otto anni.

2. I servizi di sostituzione possono occupare, oltre all'agente a tempo pieno di cui al comma 2 del citato articolo 15 del regolamento (CE) n. 950/97, giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, anche con contratto di lavoro a tempo parziale.

3. Le società aventi i requisiti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge sono riconosciute associazioni di agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97.

Art. 10.

Garanzia fideiussoria

1. Alle aziende agricole condotte da giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni non in grado di garantire, anche ai fini di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 2 e al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, il finanziamento agevolato destinato al miglioramento delle stesse, è concessa la possibilità, in via prioritaria sul 20 per cento delle disponibilità della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di accedere alla garanzia fideiussoria della suddetta sezione speciale di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. La parte di finanziamento non coperta dalle fideiussioni potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

Art. 11.

Consorzi di garanzia

1. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Art. 12.

Campagne di informazione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti delle organizzazioni agricole giovanili rappresentative a livello nazionale e i rappresentanti degli ordini e collegi professionali del settore agricolo, provvede ad attuare mirate campagne di informazione per pubblicizzare in maniera idonea le disposizioni della presente legge.

2. Le campagne di informazione devono avere contenuti e argomenti idonei ad accrescere la diffusione dei temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese, a ridare prestigio e valore alla cultura agricola e ad accrescere l'interesse dei giovani verso il settore primario, le sue professioni e i lavori agricoli in genere.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite di un miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.

Art. 13.

Ristrutturazione dei fabbricati rurali

1. Le disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati, quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola, da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, si applicano anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000. Al relativo onere, pari complessivamente a lire 90 miliardi nel periodo 2001-2010, si provvede ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *d),* della presente legge.

Art. 14.

Disposizioni fiscali

1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi a fondi rustici oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a decorrere dal 1999 a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.

3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a cinque anni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche per i terreni il cui contratto di affitto, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sia rinnovato alla scadenza, per un periodo non inferiore a cinque anni, agli stessi soggetti di cui al medesimo comma 3.

5. Dal 1º gennaio 1999, i giovani agricoltori in possesso dei requisiti per beneficiare degli aiuti previsti dal citato regolamento (CE) n. 950/97, qualora acquistino o permutino terreni, sono assoggettati all'imposta di registro nella misura del 75 per cento di quella prevista dalla tariffa, parte prima, articolo 1, nota I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 16,2 miliardi di lire annue a decorrere dal 1999.

6. Il Governo è autorizzato, con proprio regolamento, adottato su proposta dei Ministri per le politiche agricole e delle finanze, a disciplinare le modalità di concessione ai giovani agricoltori di cui alla presente legge degli aiuti all'introduzione della contabilità previsti dall'articolo 13 del citato regolamento (CE) n. 950/97. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 miliardi di lire per il 1999 e di 3 miliardi di lire a decorrere dal 2000.

Art. 15.

Accordi in materia di contratti agrari

1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto i quaranta anni stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

Art. 16.

Copertura finanziaria

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono determinati complessivamente in lire 28,960 miliardi per l'anno 1999 e in lire 40,2 miliardi a decorrere dall'anno 2000, di cui:

a) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 3;

b) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per il funzionamento dell'Osservatorio per l'imprenditorialità di cui all'articolo 8;

c) lire un miliardo a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle campagne di informazione di cui all'articolo 12;

d) lire 9 miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2010 per l'attuazione dell'articolo 13;

e) lire 7,5 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 14;

f) lire 260 milioni per il 1999 e lire 1,5 miliardi a decorrere dal 2000 per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 3 e 4 dell'articolo 14;

g) lire 16,2 miliardi a decorrere dal 1999 per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 5 dell'articolo 14;

h) lire 2 miliardi per il 1999 e lire 3 miliardi a decorrere dal 2000 come limite massimo di spesa per l'attuazione delle disposizioni recate dal comma 6 dell'articolo 14.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, per gli anni 1999 e 2000, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 766):

Presentato dall'on. PERETTI il 13 maggio 1996.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 28 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V, VI, VII, VIII, X, XI e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 17 luglio 1997; 16 dicembre 1997; 28 e 29 gennaio 1998; 10 febbraio 1998; 15 luglio 1998.

Annunciata la relazione il 16 luglio 1997 (atto numeri 766 - 1138 - 1530 - 1585 - 2685 - 3953 - 4009 - 5083/*A* - relatore on. PECORARO SCANIO).

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 28 luglio 1998, con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 29 luglio 1998; 9 - 17 - 24 e 29 settembre 1998, e approvato il 30 settembre 1998 in un testo unificato con gli atti numero 766 (PERETTI);

1138 (BURANI PROCACCINI); 1530 (SCARPA BONAZZA BUORA ed altri), 1585 (POLI BORTONE ed altri); 2685 (PECORARO SCANIO); 4009 (RAVA ed altri); 5083 (GRILLO) e di un disegno di legge n. 3953 d'iniziativa del Ministro per le politiche agricole (PINTO).

Senato della Repubblica (atto n. 3573):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 26 ottobre 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª; 11ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 18, 19, 24 novembre 1998 e approvato il 25 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubbicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 è relativo al «Miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 è il seguente:

«Articolo 10. — 1. Gli Stati membri possono concedere aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori che non hanno ancora compiuto quaranta anni, a condizione che:

a) il giovane agricoltore si insedi in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; per insediamento in qualità di capo dell'azienda si intende l'assunzione della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale per la gestione dell'azienda stessa e dello statuto sociale stabilito nello Stato membro interessato per i capi d'azienda indipendenti;

b) il giovane agricoltore si insedi come agricoltore a titolo principale o inizi ad esercitare l'attività agricola a titolo principale dopo un insediamento come agricoltore a titolo parziale. Tuttavia, gli Stati membri possono accordare tale aiuto ai giovani agricoltori che si insediano come agricoltori a tempo parziale che ricavino almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro destinato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

c) la qualificazione professionale del giovane agricoltore raggiunga un livello sufficiente al momento dell'insediamento o al più tardi due anni dopo l'insediamento;

d) l'azienda agricola richieda un volume di lavoro equivalente almeno ad una ULU; tale volume deve essere raggiunto al più tardi due anni dopo l'insediamento.

2. Gli aiuti all'insediamento possono consistere in:

a) un premio unico il cui importo massimo ammissibile figura nell'allegato I. Il pagamento di tale premio può essere scaglionato su cinque anni al massimo. Gli Stati membri possono sostituire questo premio con un abbuono d'interessi equivalente;

b) un abbuono d'interessi per i prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall'insediamento.

L'abbuono è concesso al massimo per un periodo di quindici anni; il valore capitalizzato di tale abbuono non può essere superiore al valore del premio unico.

Gli Stati membri possono versare, sotto forma di sovvenzione, l'equivalente dell'abbuono che risulta dall'entità e dalla durata dei prestiti contratti.

3. Gli Stati membri definiscono:

a) le condizioni dell'insediamento;

b) le condizioni specifiche, nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi nell'azienda come unico capo di essa e in particolare vi si insedi nel quadro di associazioni o di cooperative il cui oggetto principale è la gestione di un'azienda agricola; tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento come unico capo dell'azienda;

c) la qualificazione professionale agricola richiesta al momento dell'insediamento o entro i due anni successivi all'insediamento stesso;

d) le modalità secondo le quali si verifica che il volume di lavoro equivalente ad almeno una ULU è stato raggiunto entro il termine massimo di due anni dall'insediamento».

— Il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978, n. 32, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 10 del citato regolamento n. 950/97 vedasi nelle note all'art. 2.

— Si trascrive il testo dell'art. 21 del citato regolamento (CE) n. 950/97:

«Articolo 21. — 1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i limiti delle zone che possono figurare, per le caratteristiche di cui agli articoli da 22 a 25, nell'elenco delle zone svantaggiate e nelle quali si prevede di applicare il regime particolare di aiuti secondo il presente titolo. Contemporaneamente essi comunicano tutte le informazioni utili relative alle caratteristiche di tali zone e ai provvedimenti facenti parte del regime di aiuti che si prefiggono di applicare in dette zone.

2. Il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'art. 43 del trattato, l'elenco delle zone svantaggiate.

3. Su richiesta di uno Stato membro, presentata a norma del paragrafo 1, si possono apportare modifiche ai limiti delle zone secondo la stessa procedura prevista all'art. 30. Tali modifiche non possono avere per effetto l'aumento della superficie agricola utile dell'insieme delle zone dello Stato membro interessato oltre l'1,5% della SAU di tale Stato».

— Il regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio del 30 giugno 1992, istituisce: «Regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97:

«Articolo 5. — 1. Il regime di aiuti agli investimenti è limitato alle aziende agricole il cui titolare:

a) esercita l'attività agricola, a titolo principale.

Tuttavia, gli Stati membri possono applicare tale regime di aiuti agli imprenditori agricoli a tempo parziale che ricavano almeno il 50% del loro reddito totale dalle attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che beneficiano di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore;

b) possiede una sufficiente capacità professionale;

c) presenti un piano di miglioramento materiale dell'azienda. Tale piano deve dimostrare che gli investimenti sono giustificati riguardo alla situazione dell'azienda e alla sua economia, e che la sua realizzazione produce un miglioramento duraturo di tale situazione;

d) si impegna a tenere una contabilità semplificata comprendente almeno:

— la tenuta dei libri delle entrate-spese, unitamente ai documenti giustificativi;

— l'elaborazione di un bilancio annuale concernente lo stato dell'attivo e del passivo dell'azienda.

2. Il regime di aiuti è limitato alle aziende agricole il cui reddito da lavoro per unità di lavoro umana (ULU) è inferiore a 1,2 volte il reddito di riferimento di cui al paragrafo 3.

Inoltre, gli Stati membri possono limitare il regime di aiuti alle aziende agricole a carattere familiare.

3. Gli Stati membri stabiliscono il reddito di riferimento in misura non superiore alla retribuzione lorda media dei lavoratori non agricoli nella regione.

4. Il piano di miglioramento materiale dell'azienda comprende almeno:

a) una descrizione della situazione iniziale;

b) una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione;

c) l'indicazione delle misure e, in particolare, degli investimenti previsti.

5. Gli Stati membri definiscono la nozione di imprenditore agricolo a titolo principale.

Per le persone fisiche, tale definizione prevede almeno le condizioni seguenti: il reddito proveniente dall'azienda agricola è pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda è inferiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore.

Per le persone diverse dalle persone fisiche, gli Stati membri definiscono tale nozione alla luce dei criteri di cui al secondo comma.

6. Gli Stati membri definiscono i criteri da prendere in considerazione per valutare la capacità professionale dell'imprenditore tenendo conto del livello di formazione agricola e/o di una durata minima di esperienza professionale».

— La decisione 85/377/CEE della Commissione del 7 giugno 1985, istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole.

— Si trascrivono i testi degli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97:

«Articolo 26. — Nella misura in cui il relativo finanziamento non concesso nel quadro del regolamenro (CEE) n. 4255/88, gli Stati membri possono istituire, nelle regioni in cui risulta necessario ed ai fini di una buona attuazione delle azioni corrispondenti, un regime di aiuti allo scopo di migliorare la qualificazione professionale dei beneficiari delle misure di cui agli articoli da 5 a 16 nonché dei giovani agricoltori che non hanno ancora raggiunto i quaranta anni».

«Articolo 27. — Il regime di aiuti può comprendere:

a) corsi o tirocini di formazione e di perfezionamento professionale per imprenditori, coadiutori familiari e salariati agricoli che hanno superato l'età della scuola dell'obbligo, nonché corsi o tirocini di formazione complementare per tali persone, al fine di preparare gli agricoltori al riorientamento qualitativo della produzione, all'applicazione di metodi di produzione compatibili con le esigenze della protezione dello spazio naturale e all'acquisizione della formazione necessaria per lo sfruttamento della loro superficie forestale;

b) corsi o tirocini di formazione per dirigenti e amministratori di associazioni di produttori e di cooperative in funzione della necessità di migliorare l'organizzazione economica dei produttori e la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della regione in questione;

c) i corsi di formazione complementare, necessari per conseguire il livello di qualificazione professionale di cui all'art. 10, paragrafo 1, aventi una durata di almeno 150 ore».

«Articolo 28. — Il regime di aiuti comprende la concessione di aiuti:

a) per la frequenza ai corsi o ai tirocini;

b) per l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi e dei tirocini.

2. Le spese sostenute dagli Stati membri per la concessione degli aiuti per la formazione professionale sono imputabili al Fondo sino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I per persona che abbia seguito corsi o tirocini completi, il cui importo, indicato anch'esso nell'allegato I, è riservato ai corsi o ai tirocini complementari in materia di riorientamento della produzione, di applicazione dei metodi di produzione compatibili con la protezione dello spazio naturale e lo sfruttamento delle superfici forestali.

Le azioni oggetto del presente articolo non comprendono i corsi o i tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento agricolo medio o superiore».

Note all'art. 4:

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle isole):

«Art. 9. — È istituita una Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni e territori di cui all'art. 1 e in Sicilia.

La Cassa provvede all'acquisto dei terreni, alla loro eventuale lottizzazione ed alla rivendita a coltivatori diretti soli od associati in cooperativa.

Alla Cassa partecipano lo Stato, i consorzi di bonifica e gli enti di colonizzazione. Possono farne parte gli istituti di credito, assicurazione e previdenza che siano autorizzati dal Ministro per il tesoro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, saranno approvate le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa».

— Si trascrive il testo dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari):

«Art. 49 *(Diritti degli eredi)*. — Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell'apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto ehe così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione.

L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui al comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso.

I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma».

— Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo degli articoli 6 e 7 del citato regolamento n. 2079/92, il cui titolo è riportato alla nota all'art. 3 della presente legge:

«Articolo 6 *(Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili)*. — 1. Le condizioni stabilite dal presente articolo in merito ai terreni resi disponibili si applicano almeno per tutto il periodo durante il quale il cedente fruisce di un aiuto al prepensionamento.

2. I cedenti possono continuare a praticare l'agricoltura sul 10% al massimo della superficie dell'azienda, e comunque su non più di 1 ettaro, sempreché cessino definitivamente ogni produzione a fini commerciali. La superficie dell'azienda che i cedenti possono conservare può essere adattata dalla Commissione secondo la procedura prevista all'art. 29 del regolamento (CEE) n. 4253/88. Inoltre i cedenti possono conservare, alle condizioni che lo Stato membro definisce, la disponibilità della superficie sulla quale si trovano gli edifici in cui essi continueranno ad abitare con la loro famiglia.

3. La dimensione delle aziende agricole quale risulta dalla cessione dei terreni resi disponibili dal cedente, dev'essere aumentata al fine di migliorarne l'efficienza economica, a condizioni da definire in termini, segnatamente di capacità professionale del rilevatario, di superficie, di reddito o di volume di lavoro, a seconda delle regioni e dei tipi di produzione. Gli Stati membri definiscono tali condizioni e il termine entro il quale il beneficiario deve soddisfarle.

4. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari agricoli devono essere coltivati per almeno cinque anni, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

5. I terreni resi disponibili ceduti a rilevatari non agricoli devono essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'ambiente e dello spazio naturale.

6. I terreni resi disponibili possono essere inclusi in un'operazione di ricomposizione fondiaria o di semplice permuta di appezzamenti. In tal caso, le condizioni specificate nel presente articolo devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei terreni resi disponibili.

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere che i terreni resi disponibili siano presi in consegna da un organismo il quale si impegni a cederli successivamente a rilevatari che rispondano alle condizioni del presente regolamento».

«Art. 7 *(Normative nazionali)*. — 1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per la corretta esecuzione del programma. Tali misure devono essere, in particolare, concepite in modo da:

— rendere il programma sufficientemente attraente rispetto ai regimi di pensionamento anticipato eventualmente in vigore nella zona interessata dal programma stesso;

— facilitare la cessione dei terreni resi disponibili, favorendo in particolare forme appropriate di acquisizione o di locazione che assicurino la conservazione o la valorizzazione del patrimonio fondiario;

— permettere d'includere nei contratti d'acquisto o d'affitto dei terreni resi disponibili clausole che impongano l'osservanza delle condizioni per l'utilizzo dei terreni, specificate all'art. 6;

— organizzare la cessione e l'ampliamento delle aziende agricole, nonché l'utilizzazione razionale dello spazio rurale, fornendo i mezzi necessari ai loro servizi esistenti o contribuendo alla creazione di nuovi servizi;

— rendere possibile una transizione armoniosa dal regime comunitario di aiuti al prepensionamento al regime pensionistico nazionale.

2. Il presente regolamento non pregiudica la facoltà degli Stati membri di adottare misure d'aiuto supplementari che prevedano le condizioni o modalità di concessione diverse da quelle da esso stabilite, o il cui importo sia superiore ai limiti in esso fissati, sempreché tali misure siano adottate conformemente agli articoli 92, 93 e 94 del trattato».

— Si trascrive il testo dell'art. 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice):

«Art. 11. — I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigòre della presente legge sono soggetti per trenta anni a vincolo di indivisibilità.

Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.

Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'art. 720 del codice civile.

Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità».

— Si trascrive l'art. 846 del codice civile:

«Art. 846 *(Minima unità colturale)*. — Nei trasferimenti di proprietà, nelle divisioni e nelle assegnazioni a qualunque titolo, aventi per oggetto terreni destinati a coltura o suscettibili di coltura, e nella costituzione o nei trasferimenti di diritti reali sui terreni stessi non deve farsi luogo a frazionamenti che non rispettino la minima unità colturale.

S'intende per minima unità colturale l'estensione di terreno necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola e, se non si tratta di terreno appoderato, per esercitare una conveniente coltivazione secondo le regole della buona tecnica agraria».

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo del comma 1, lettera *c)* dell'art. 2 del regolamento (CE) n. 950/97:

Il FEAOG, sezione orientamento, in appresso denominato "Fondo I", cofinanzia, nel quadro dell'azione comune, i regimi di aiuti nazionali riguardanti:

a)-b) (omissis);

c) le misure a favore delle aziende agricole relative all'introduzione di una contabilità e all'avviamento di associazioni, servizi e altre azioni che interessano più aziende».

Note all'art. 7:

— Il regolamento (CEE) n. 4256/88, reca le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento.

— Il regolamento (CEE) n. 2085/93, modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA, sezione orientamento.

— Per l'art. 5 del regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note all'art. 3.

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo degli articoli 14 e 15 del citato regolamento (CE) n. 950/97:

«Art. 14. — Gli Stati membri possono concedere un aiuto per l'avviamento alle associazioni riconosciute aventi come scopo:

a) l'assistenza interaziendale, anche per l'applicazione di nuove tecnologie e di pratiche intese a tutelare e migliorare l'ambiente e a conservare lo spazio naturale;

b) l'introduzione di sistemi agricoli alternativi;

c) una più razionale utilizzazione in comune di strumenti di produzione agricola; o

d) un'azienda in comune.

L'aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei costi di gestione delle associazioni, al massimo per i primi cinque anni successivi alla loro costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono l'importo dell'aiuto in funzione del numero dei partecipanti e dell'attività esercitata in comune. L'importo massimo per associazione figura nell'allegato I.

Gli Stati membri definiscono la forma giuridica di tali associazioni e le condizioni di collaborazione dei loro membri».

«Art. 15. — 1. Gli Stati membri possono concedere un aiuto all'avviamento alle associazioni agricole riconosciute aventi come finalità la creazione di servizi di sostituzione nell'azienda. Tale aiuto è destinato a contribuire alla copertura dei loro costi di gestione.

2. Il servizio di sostituzione deve essere riconosciuto dallo Stato membro ed occupare a tempo pieno almeno un agente pienamente qualificato per i servizi che deve prestare.

3. Gli Stati membri determinano le condizioni di riconoscimeato dei servizi di sostituzione, in particolare:

a) la forma giuridica;

b) le condizioni di gestione e di contabilità;

c) i casi di sostituzione, che possono comprendere la sostituzione dell'imprenditore, del suo coniuge o di un coadiuvante adulto;

d) la loro durata minima, che deve essere di almeno dieci anni;

e) il numero minimo degli agricoltori affiliati.

4. Gli Stati membri stabiliscono l'aiuto all'avviamento fino a concorrenza dell'importo indicato nell'allegato I, per agente di sostituzione occupato a tempo pieno. Tale importo deve essere ripartito sui primi cinque anni di attività di ogni agente; può essere ripartito in modo decrescente nel corso di tale periodo».

Nota all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 45 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):

«Art. 45 *(Fondo interbancarzo di garanzia).* — 1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia, avente personalità giuridica e gestione autonoma e sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia e determina i criteri e i limiti degli interventi del Fondo, nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia.

3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.

4. Presso il Fondo è operante la sezione speciale prevista dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, dotata di autonomia patrimoniale e amministrativa. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.

5. Presso il Fondo è altresì operante una sezione di garanzia per il credito peschereccio, avente personalità giuridica con ammistrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro. Alla sezione si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3».

Nota all'art. 11:

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):

«Art. 5 *(Garanzie di credito).* — 1. La garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli».

Nota all'art. 13:

— Si trascrive il testo dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 1 *(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).* — 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego di fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento».

Note all'art. 14:

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 31 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1955 del 55 per cento e i vigenti redditi sono rivalutati del 45 per cento».

— Si trascrive il comma 50 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«50. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivainente, dell'80 per cento e del 70 per cento. l'incremento si applica sull'importo posto a base della rivalutazione operata ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

— Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 950/97 vedasi nelle note alle premesse.

— Si trascrive il testo della tariffa, parte prima, art. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro):

«TARIFFA

PARTE I - *Atti soggetti a registrazione in termine fisso*

Articolo 1.

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i prov-vedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi ..	8%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153	15%
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1º giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione	4%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*bis)*	4%
Se il trasferimento avente per oggeto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 8-*bis)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni	1%
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane	L. 250.000

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi .... L. 250.000

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quater)* L.250.000

Note:

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'ufficio del registro competente provvede al recupero della differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 del citato regolamento (CE) n. 950/97:

«Articolo 13. — 1. Gli Stati membri possono istituire un regime di incentivazione all'introduzione della contabilità nelle aziende agricole.

Tale regime comprende la concessione agli imprenditori agricoli a titolo principale di un aiuto ripartito almeno sui primi quattro anni della tenuta della contabilità di gestione nell'azienda. La contabilità sarà tenuta per un periodo di almeno quattro anni.

Gli Stati membri definiscono l'importo di detto aiuto all'interno di una forcella che figura nell'allegato I.

2. La contabilità:

a) comprende:

— la redazione di un inventario annuo di apertura e di chiusura;

— la registrazione sistematica e regolare, durante l'esercizio contabile, dei vari movimenti in natura e in denaro relativi all'azienda;

b) si conclude con la presentazione annuale:

— di una descrizione delle caratteristiche generali dell'azienda, in particolare dei fattori di produzione impiegati;

— di un bilancio (attivo e passivo) e di un conto di esercizio (costi e ricavi) dettagliato;

— degli elementi necessari per valutare l'efficienza della gestione dell'azienda nel suo complesso, in particolare il reddito da lavoro per ULU ed il reddito dell'imprenditore, nonché per valutare la redditività delle principali produzioni aziendali.

3. Qualora l'azienda sia stata scelta da organismi designati dagli Stati membri per la raccolta dei dati contabili a scopo informativo e scientifico, segnatamente nel quadro della rete d'informazione contabile della Comunità, l'imprenditore che beneficia dell'aiuto deve impegnarsi a mettere a disposizione degli organismi suddetti, in forma anonima, i dati contabili relativi alla propria azienda».

Nota all'art. 15:

— Si trascrive il testo dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari):

«Art. 45 *(Efficacia degli accordi)*. —È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.

In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari».

98G0495

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. **442.**

Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero e nei servizi pubblici essenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge, ed in particolare l'articolo 12, comma 5;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la commissione di cui all'articolo 12 della citata legge n. 146 del 1990;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) l'espressione «commissione» indica la commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero;

b) l'espressione «presidente» indica il presidente della commissione.

Art. 2.

Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza.

Art. 3.

Integrità ed universalità del bilancio

1. Tutte le entrate e tutte le spese devono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale e senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata qualsiasi gestione di fondi al di fuori del bilancio.

Art. 4.

Quadro riassuntivo

1. A cura del presidente è predisposto il quadro riassuntivo provvisorio, ai fini della stima del fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo.

2. Il quadro riassuntivo, insieme ad una relazione illustrativa, è sottoposto entro il 10 aprile alla commissione, che l'approva e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile.

Art. 5.

Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è unico ed è formulato in termini finanziari di competenza; esso indica l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese impegnabili nell'esercizio di riferimento.

2. Il bilancio di previsione è predisposto a cura del Presidente e presentato entro il 15 novembre, insieme ad una relazione illustrativa, alla commissione, che l'approva entro il 30 novembre.

3. In attesa dell'approvazione del bilancio è consentito l'esercizio provvisorio, il quale si svolge sulla base degli stanziamenti previsti nel precedente esercizio, nel limite di un dodicesimo della previsione globale di spesa per ciascun mese, fino ad un massimo di quattro mesi.

Art. 6.

Articolazione del bilancio

1. Le entrate del bilancio di previsione sono classificate nei seguenti titoli:

Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti;

Titolo II - Entrate in conto capitale;

Titolo III - Partite di giro.

2. Le spese sono ripartite nei seguenti titoli:

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Partite di giro.

3. L'unità elementare del bilancio è l'unità previsionale di base, con un unico centro di responsabilità amministrativa.

4. Le entrate e le spese sono ulteriormente ripartite, secondo il loro oggetto, in capitoli, recanti una specifica denominazione, individuati con deliberazione della commissione su proposta del presidente.

5. Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate.

Art. 7.

Avanzo di amministrazione

1. Nel bilancio di previsione è iscritto, come prima posta dell'entrata, l'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio che precede quello cui il preventivo si riferisce.

2. Al bilancio è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione.

3. Nella tabella sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti la commissione non può disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

Art. 8.

Istituti di flessibilità

1. Nelle spese correnti del bilancio di previsione è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva per le spese impreviste, di importo non superiore al tre per cento delle spese correnti.

2. Le variazioni del bilancio di previsione ed i prelevamenti sul fondo di cui al comma 1 sono deliberati dalla commissione. In caso di necessità può provvedere il presidente, con atto da sottoporre a ratifica della commissione nella prima adunanza utile. Le variazioni per nuove e maggiori spese, che non abbiano carattere obbligatorio, possono proporsi solo se è assicurata la copertura finanziaria.

3. Dopo l'approvazione del bilancio consuntivo di cui all'articolo 9, e tenendo conto delle risultanze di questo, viene operato l'assestamento di bilancio per l'esercizio in corso, con deliberazione della commissione.

4. Le deliberazioni di variazione del bilancio sono allegate al rendiconto finanziario dell'esercizio al quale si riferiscono.

Art. 9.

Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo, composto dal rendiconto finanziario e dal conto patrimoniale, è approvato dalla commissione entro il mese di marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.

2. Il bilancio consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa, è trasmesso entro quindici giorni dall'approvazione, con la relativa documentazione, alla Corte dei conti, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini del controllo.

3. La relazione illustrativa del presidente pone in evidenza i risultati generali della gestione e gli effetti che ne sono conseguiti sul patrimonio, nonché le variazioni apportate sulle previsioni nel corso dell'esercizio.

4. Il rendiconto finanziario indica, per ciascun capitolo, per quanto si riferisce alla competenza:

a) le entrate previste, riscosse e rimaste da riscuotere, nonché il totale degli accertamenti;

b) le spese previste, pagate e rimaste da pagare, nonché il totale degli impegni.

5. Al rendiconto finanziario sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato finanziario della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni ed i pagamenti ed il fondo di cassa dell'esercizio stesso;

b) il risultato amministrativo della gestione medesima con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare per competenza e residui alla fine dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo di amministrazione;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da deliberazioni emanate in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari, prelevamenti dal fondo di riserva o storni da capitolo a capitolo;

d) prospetto delle variazioni economiche intervenute nell'esercizio.

6. Il conto del patrimonio indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio, ponendo in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste e nel patrimonio netto iniziale. Le poste patrimoniali da considerare a tale fine sono:

a) le disponibilità finanziarie;

b) i beni mobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività;

c) gli accantonamenti per i fondi speciali;

d) i debiti e le passività diverse;

e) il saldo netto patrimoniale;

f) i conti d'ordine.

7. Al conto del patrimonio sono allegati i prospetti indicanti:

a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il rendiconto finanziario e il conto del patrimonio, intesa ad evidenziare gli effetti economici prodotti dalla gestione del bilancio sulla consistenza patrimoniale;

b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione del bilancio e da quella del patrimonio;

c) la dimostrazione dei punti di concordanza tra le scritture della commissione ed i conti correnti bancari relativi alle varie gestioni di fondi.

Art. 10.

Formazione, presentazione ed approvazione del bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo è compilato dal funzionario delegato di cui all'articolo 19, comma 3, sulla base delle scritture contabili da esso tenute.

2. Il predetto funzionario, dopo aver accertato la completa ed esatta esecuzione di tutti gli adempimenti contabili e parificato i dati relativi dalle proprie scritture con quelle provenienti dall'istituto di credito che effettua il servizio di cassa, sottopone il bilancio consuntivo, con i relativi allegati, al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, il quale, effettuati i riscontri di competenza, lo presenta alla commissione entro il mese di febbraio successivo al termine dell'esercizio finanziario.

3. La commissione, esaminati gli atti, delibera l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

Art. 11.

Gestione dei residui

1. Le entrate accertate e non riscosse e le spese impegnate e non pagate entro il 31 dicembre di ciascun anno sono iscritte, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel bilancio consuntivo.

2. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

3. In nessun caso può essere iscritta tra i residui alcuna somma, in entrata o in uscita, che non sia compresa tra le competenze degli esercizi anteriori.

4. Dopo il 31 dicembre non è più possibile impegnare somme sulle disponibilità del relativo esercizio finanziario.

Art. 12.

Scritture contabili

1. Le scritture contabili sono costituite dalle scritture finanziarie e patrimoniali.

2. Le scritture finanziarie devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti; esse devono evidenziare, inoltre, la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle da riscuotere e da pagare. Sono scritture finanziarie:

a) il giornale di cassa, che evidenzia cronologicamente i movimenti di cassa, per la successiva concordanza con i dati forniti periodicamente dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria;

b) la copia dei mandati (reversali e mandati) che evidenziano cronologicamente per ciascuna unità previsionale le entrate e le spese nelle fasi della riscossione e del pagamento;

c) le scritture ausiliarie, che evidenziano le operazioni relative alle ritenute di ogni tipo.

3. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione di bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

4. I modelli delle scritture contabili e dei moduli di cui al presente regolamento sono approvati dalla commissione, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto dei principi generali di contabilità vigenti per gli enti pubblici; con le stesse modalità è approvato un idoneo sistema di scritture automatizzate.

5. La tenuta delle scritture contabili è affidata al funzionario delegato di cui all'articolo 19, comma 3, che si avvale, ove possibile, di sistemi e procedure di elaborazione automatica dei dati.

Capo II

ENTRATE E SPESE

Art. 13.

Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento della commissione si provvede mediante apertura di un conto corrente presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma intestato alla predetta commissione.

2. Sul conto corrente affluiscono le disponibilità provenienti dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché le entrate di cui all'articolo 14.

Art. 14.

Entrate

1. Le entrate sono costituite dal Fondo di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, nonché da recuperi, rimborsi, proventi e da entrate eventuali; sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 15.

Gestione delle spese

1. La commissione provvede a carico del proprio bilancio alle spese previste da leggi, regolamenti ed altre norme di carattere generale, da provvedimenti interni o di carattere istituzionale.

2. La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.

3. I provvedimenti che danno causa alle singole spese possono essere emanati contestualmente all'impegno, alla liquidazione e all'ordinazione delle medesime.

4. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le sole somme dovute a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

5. Gli importi si riferiscono all'esercizio finanziario in corso, e non possono superare l'ammontare degli stanziamenti dei singoli capitoli di bilancio.

6. La differenza che risulti a fine esercizio tra la somma stanziata nei rispettivi capitoli di spesa e la somma impegnata costituisce economia di spesa.

7. Gli impegni di spesa vengono registrati in un'apposita scrittura finanziaria.

Art. 16.

Spese fisse e continuative

1. Nel caso di contratti di somministrazione o continuativi può essere disposto il pagamento di spese non predeterminate, a fronte delle fatture; il pagamento è riferito alla competenza dell'esercizio finanziario in corso al momento di arrivo delle fatture.

2. Sono gestite secondo le disposizioni del presente articolo le spese relative ai contratti per la fornitura di beni e servizi a titolo continuativo, con esclusione delle spese relative alla locazione della sede e delle utenze, che rimangono a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. La commissione individua le tipologie di spesa gestibili secondo le modalità del presente articolo.

Art. 17.

Fondo economale interno

1. La commissione con propria deliberazione può istituire un fondo economale interno. L'incarico di cassiere è conferito a favore di un proprio dipendente.

2. Il fondo può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del presidente, di un importo pari a L. 10.000.000, reintegrabili durante l'esercizio.

3. Qualora la somma anticipata venga ad esaurirsi, il cassiere presenta al coordinatore generale di cui all'articolo 19, comma 1, le note documentate delle spese sostenute, le quali, raggruppate con riferimento ai corrispondenti capitoli di bilancio, sono da lui rimborsate con mandati emessi a suo favore.

4. Con il fondo economale interno si può provvedere al pagamento delle spese di funzionamento per un importo non superiore ad un milione di lire.

5. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennità di missione e per le spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi tratti sul conto corrente di tesoreria.

Art. 18.

Spese per esperti, consulenze e missioni

1. La commissione, esclusi i rapporti in corso ai quali si applica la normativa precedente, può avvalersi, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, di esperti di cui all'articolo 12, comma 2, della legge

12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni; con le medesime modalità è stabilito l'ammontare dei relativi compensi.

2. Ai membri della commissione ed agli esperti di cui al comma 1 sono corrisposte, oltre al compenso loro spettante, anche le somme dovute per il trattamento di missione, nonché quelle relative al rimborso delle spese documentate per il trasporto ed il soggiorno allorché lo stesso avvenga per motivi di servizio, secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della commissione nel quadro della vigente disciplina in materia.

Art. 19.

Attività di gestione e di tesoreria

1. Su proposta del presidente, la commissione, con deliberazione approvata dai due terzi dei componenti, può nominare, nell'ambito del contingente di personale in servizio o tra gli esperti un coordinatore generale cui attribuire le funzioni di amministrazione e di gestione dell'attività della commissione.

2. In mancanza del coordinatore generale, le relative funzioni, ove non diversamente stabilito dal presente regolamento, sono esercitate dal presidente o da un commissario da questi delegato.

3. Con provvedimento del presidente, sentita la commissione, è nominato un funzionario delegato, scelto tra gli impiegati in servizio presso la commissione con qualifica funzionale non inferiore alla settima o tra gli esperti, con il compito di curare gli adempimenti di natura contabile attinenti alla gestione finanziaria e alle relative attività amministrative della commissione.

Art. 20.

Pagamento delle spese

1. Verificata la legalità della spesa, la regolarità della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilità dei fondi sul relativo capitolo, il coordinatore generale o il funzionario delegato appone la propria firma sul titolo di spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, all'istituto incaricato del servizio di cassa, di cui al comma 2, con contemporanea comunicazione al creditore.

2. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sul conto corrente aperto presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma.

3. I mandati sono firmati congiuntamente dal presidente o da un commissario appositamente incaricato e dal coordinatore generale ovvero, in assenza di quest'ultimo, dal funzionario delegato.

4. I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice meccanografico del capitolo, nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente, causale del pagamento, importo in cifre e in lettere, modalità di estinzione del titolo, data e luogo di emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi.

5. I mandati debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta; in caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia più conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne un altro.

6. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui.

7. La documentazione della spesa è allegata al relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

8. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori.

9. Per il pagamento anticipato di beni e servizi si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato.

Art. 21.

Estinzione dei titoli

1. I mandati di pagamento sono estinti mediante:

a) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore;

b) accreditamento in conto corrente postale intestato al creditore ovvero vaglia postale o telegrafico con spesa a carico del richiedente; in quest'ultimo caso deve essere allegata al titolo la ricevuta del versamento rilasciata dall'ufficio postale;

c) commutazione in assegno circolare non trasferibile all'ordine del creditore, da spedire a cura dell'istituto cassiere all'indirizzo del medeimo con spese a suo carico.

2. Per l'estinzione con le modalità di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 occorre richiesta scritta del creditore.

3. Per i pagamenti all'estero si osservano le norme di cui agli articoli 1182, comma 3 (luogo dell'adempimento), e 1196 (spese del pagamento) del codice civile.

4. Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione che sostituiscono la quietanza del creditore devono risultare sul mandato di pagamento da annotazione recante gli estremi relativi alle operazioni.

5. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio di riferimento sono restituiti dalla tesoreria alla commissione per il loro annullamento e per la riemissione in conto residui; i mandati non interamente estinti alla fine dell'esercizio sono restituiti dalla tesoreria alla commissione, che provvede alla loro contabilizzazione per le somme pagate ed alla corrispondente riduzione per la parte rimasta inestinta.

Art. 22.

Ritenute sui pagamenti

1. L'ammontare delle ritenute sui pagamenti deve risultare dai mandati relativi, distintamente dalla somma da pagare ai creditori, ed essere introitato, previa emissione di reversale, negli appositi capitoli di entrata per il successivo versamento alle amministrazioni o enti ai quali compete.

2. Per le ritenute derivanti da cessioni o da assegnazioni giudiziali, lo scomputo si effettua in sede di liquidazione della spesa e si emettono mandati a favore dei cessionari o dei creditori sequestranti.

Capo III

CONTRATTI E SPESE IN ECONOMIA

Art. 23.

Contratti - Norme generali

1. La commissione delibera in via generale i limiti e le condizioni all'attività contrattuale.

2. La scelta del privato contraente è effettuata mediante le procedure contrattuali che possono essere aperte (asta pubblica), ristrette (licitazione privata ed appalto concorso) e negoziate (trattativa privata). Il ricorso alla trattativa privata è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

3. Il criterio di aggiudicazione delle gare è quello del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; quest'ultima tiene conto della valutazione complessiva del prezzo delle prestazioni, sulla base, in ordine decrescente di importanza, del prezzo, del termine di esecuzione, del rendimento, del carattere estetico, della qualità e del valore tecnico.

4. Per i lavori, le forniture e i servizi di importo pari o superiore ai limiti previsti dalle norme comunitarie, trovano applicazione le norme medesime.

5. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

6. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza da porre in evidenza nella relativa deliberazione.

Art. 24.

Metodi di scelta del contraente

1. Le procedure ristrette sono quelle finalizzate alla scelta del contraente, nelle quali possono presentare offerte soltanto le imprese già invitate dall'amministrazione. Per le forniture e i servizi, qualora sia ritenuto opportuno avvalersi di particolari competenze tecniche o di esperienze specifiche, i soggetti invitati alla procedura ristretta possono essere richiesti di redigere un progetto sulla base di un piano di massima predisposto dall'amministrazione e di indicare le condizioni alle quali intendono eseguirlo.

2. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento, le procedure di scelta del contraente si svolgono in conformità alle disposizioni generali in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato.

Art. 25.

Stipulazione dei contratti

1. La deliberazione di sottoscrivere il contratto di valore non superiore a L. 50.000.000 è di competenza del coordinatore generale o, in mancanza, del funzionario delegato; in ogni altro caso è della commissione.

2. Il contratto è sottoscritto anche mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, entro trenta giorni successivi all'aggiudicazione.

3. I contratti sono sottoscritti, per la commissione, congiuntamente dal coordinatore generale o in mancanza dal funzionario delegato, e dal presidente.

Art. 26.

Collaudi e verifiche

1. Tutti i lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo o a verifica, secondo le disposizioni stabilite dal contratto.

2. Il collaudo è eseguito dal personale della commissione munito della competenza tecnica specifica che l'affare richiede, oppure da estranei appositamente incaricati.

3. Nel caso di importi inferiori a 200.000 ECU, l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato da un funzionario appositamente incaricato.

4. In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato da persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato il contratto.

Art. 27.

Cauzione e penalità

1. Ai fini della corretta esecuzione dei contratti, le ditte devono presentare idonea cauzione.

2. Non sono soggetti a cauzione i contratti di importo inferiore a L. 30.000.000, al netto dell'I.V.A.

3. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo.

4. Nei contratti stipulati devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione, salvo che il presidente non disponga altrimenti, previa deliberazione della commissione.

Capo IV

CONSEGNATARIO E CASSIERE

Art. 28.

Consegnatario e cassiere

1. Le funzioni di consegnatario e di cassiere sono affidate dalla commissione a funzionari in servizio che assumono rispettivamente la denominazione di consegnatario e di cassiere.

2. È consentito affidare gli incarichi di consegnatario e di cassiere allo stesso funzionario, nonché al funzionario delegato.

3. Con il provvedimento di assegnazione, vengono anche designati gli impiegati, di qualifica pari o inferiore, incaricati di sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 29.

Compiti del consegnatario

1. Il consegnatario ha in consegna i beni mobili e immobili in uso o di proprietà della commissione e cura, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la manutenzione di essi e dei relativi impianti, assicurandone in ogni momento l'efficienza; cura altresì la conservazione e la distribuzione agli uffici dei mobili, arredi, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati, ecc. e risponde del materiale custodito nel magazzino e di ogni altro valore che gli venga affidato.

Art. 30.

Inventari e registri di carico e scarico

1. La consegna dei beni mobili è effettuata al consegnatario in base ad apposito processo verbale.

2. Il consegnatario tiene un inventario generale dei mobili di proprietà della commissione.

3. Un esemplare di detto inventario è tenuto presso il consegnatario ed altro presso il coordinatore generale.

4. Oltre l'inventario, il consegnatario tiene un libro di carico e scarico degli aumenti e delle diminuzioni dei mobili. Gli scontrini di carico sono emessi in triplice esemplare, uno dei quali rimane al consegnatario, un altro va trasmesso al coordinatore generale ed il terzo va allegato al titolo di spesa.

5. Alla fine di ogni esercizio finanziario il consegnatario trasmette al coordinatore generale un prospetto delle variazioni della consistenza dei beni mobili che ha in consegna.

6. Per gli oggetti di cancelleria, per la carta e per il materiale di minuto consumo, il consegnatario tiene un registro di carico e scarico; il carico è determinato con i documenti delle forniture e lo scarico con le dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i materiali.

Art. 31.

Vigilanza del coordinatore generale

1. Il coordinatore generale, nell'espletamento di suoi compiti di vigilanza sul consegnatario, almeno una volta per ogni esercizio finanziario, accerta la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 30, comma 6, e la corrispondenza di esso con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma.

Art. 32.

Cambiamento del consegnatario

1. In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna dei beni mobili al subentrante ha luogo, previa materiale ricognizione, mediante processo verbale.

2. Il coordinatore generale accerta la concordanza con le risultanze delle proprie scritture. Riconosciuta la concordanza o stabilità, occorrendo, con ordini di carico e scarico, gli esemplari dell'inventario e del giornale degli aumenti e delle diminuzioni sono controfirmati dal responsabile del servizio di ragioneria, dal consegnatario cessante e da quello subentrante.

Art. 33.

Compiti del cassiere

1. Il cassiere deve curare sollecitamente il pagamento delle somme dovute agli interessati per le quali gli sia pervenuta la relativa autorizzazione. Deve, altresì, accertare, sotto la propria responsabilità e con i mezzi che ritiene idonei, l'identità delle persone che debbono riscuotere le predette somme.

2. Il cassiere non può, nemmeno temporaneamente, impiegare i fondi messi a sua disposizione per usi diversi da quelli cui sono destinati.

3. È vietato al cassiere di ricevere in custodia denaro o altri valori di proprietà privata.

4. Il cassiere può riscuotere e dare quietanza degli stipendi ed altri assegni spettanti al personale dipendente, sulla base di deleghe da essi rilasciate.

Art. 34.

Custodia del denaro e dei valori

1. Il denaro e gli altri valori debbono essere custoditi in cassaforte.

2. Gli oggetti e i valori di proprietà, che la commissione ritenga di affidare al cassiere, sono da questi ricevuti dietro ordine scritto del coordinatore generale.

3. La cessazione della custodia deve essere eseguita con le stesse modalità.

Art. 35.

Scritture di cassa

1. Il cassiere deve compilare giornalmente la situazione di cassa su apposito modulo e trasmettere un esemplare al coordinatore generale.

2. Il cassiere deve altresì tenere un registro cronologico generale di tutte le operazioni di cassa affidategli, nel quale sono annotate le relative operazioni, non appena compiute e senza alcuna soluzione in modo che risulti in ogni momento l'effettivo fondo di cassa esistente; detto registro è chiuso al termine di ogni giornata.

3. Tutti i registri tenuti dal cassiere sono a pagine numerate e devono essere munite, prima che ne sia fatto uso, del bollo tondo della commissione e del visto del responsabile dell'ufficio di ragioneria.

4. Alla fine di ogni trimestre il cassiere deve inviare all'ufficio di ragioneria il rendiconto delle spese sostenute, con i relativi documenti giustificativi.

Art. 36.

Verifiche di cassa

1. Il coordinatore generale deve eseguire, almeno una volta nel corso di ogni trimestre, una verifica alla cassa e alle scritture tenute dal cassiere, un'altra alla fine di ogni esercizio, e sempre nel caso di cambiamento della gestione.

2. Oltre alla constatazione del denaro, la verifica deve estendersi a tutti i valori affidati al cassiere.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37.

Norma di savaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 38.

Disposizione transitoria

1. Il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 1999 è deliberato dalla commissione entro il 31 marzo 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 7

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariato il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unita nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 12, comm 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, così come sostituito dall'art. 17, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«5. La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli staziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta commissione».

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 12, comma 5, della legge n. 146 del 1990 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 18:

— Il testo dellart. 12, comma 2, della legge n. 146 del 1990, così come modificato dall'art. 17, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«2. La commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto, nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Alle dipendenze della commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre ammininistrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta della commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime. Non possono far parte della commissione i parlamentari e le persone che rivestano altre cariche pubbliche elettive, ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza».

Note all'art. 21:

— Il testo del comma 3 dell'art. 1182 del codice civile è il seguente:

«3. L'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Se tale domicilio è diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l'obbligazione e ciò rende più gravoso l'adempimento, il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio».

— Il testo dell'art. 1196 del codice civile è il seguente:

«Art. 1196 *(Spese del pagamento)*. — 1. Le spese del pagamento sono a carico del debitore».

Nota all'art. 23:

— La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca: «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

98G0490

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 2 aprile 1998, n. **443.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, riguardante la «Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità» per quanto attiene alla istituzione di due nuovi reparti nei laboratori di epidemiologia e biostatistica e di virologia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto 21 novembre 1987, n. 528, recante la «Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, concernente il «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, riguardante il «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 6, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, in base al quale l'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinate dall'articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto, inoltre, l'articolo 26 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 754 del 1994, che include il citato articolo 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, tra le disposizioni che disciplinano attualmente l'Istituto superiore di sanità;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viste le proposte approvate dal comitato scientifico del predetto Istituto, nella seduta del 3 aprile 1997, relativamente alla costituzione di due nuovi reparti nei laboratori di epidemiologia e biostatistica e di virologia;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio che ha espresso il proprio favorevole avviso nella seduta del 12 dicembre 1996;

Viste le deliberazioni n. 1 e n. 2 allegate al verbale n. 193 del 17 aprile 1997 del comitato amministrativo del citato Istituto, circa le proposte in argomento;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, espresso il 6 ottobre 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuate con nota prot. n. 40462/SP 1.3 in data 12 novembre 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

analisi dei dati epidemiologici;

epidemiologia clinica;

indagini campionarie di popolazione;

indicatori per la sorveglianza sanitaria;

malattie infettive;

malattie non infettive;

metodologie e modelli biostatici;

sistemi informativi epidemiologici;

valutazione dei servizi e pianificazione;

AIDS e malattie sessualmente trasmesse».

Art. 2.

1. Il comma 2 dell'art. 25 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

biologia e genetica dei virus animali;

infezioni da arbovirus e virosi esotiche;

infezioni da enterovirus e virus enteritogeni;

infezioni da retrovirus;

infezioni da virus epatitici;

infezioni virali dell'apparato respiratorio;

infezioni virali persistenti e da virus lenti;

malattie degenerative del sistema nervoso ad etiologia virale».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 1998

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1998
Registro n. 270 Sanità, foglio n. 115

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo della lettera *h)* del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), è il seguente:

«Art. 1 *(Sanità).* — 1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, del perseguimento della migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equità distributiva e del contenimento della spesa sanitaria, con riferimento all'art. 32 della Costituzione, assicurando a tutti i cittadini il libero accesso alle cure e la gratuità del servizio nei limiti e secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, il Governo della Repubblica, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) g) (Omissis);

h) emanare, per rendere piene ed effettive le funzioni che vengono trasferite alle regioni e alle province autonome, entro il 30 giugno 1993, norme per la riforma del Ministero della sanità cui rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonché tutte le funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanità pubblica. Le stesse norme debbono prevedere altresì il riordino dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici. Dette norme non devono comportare oneri a carico dello Stato».

— Il testo del comma 6 dell'art. 9 del D.P.R. n. 754/1994 è il seguente:

«6. L'articolazione e l'organizzazione interna dell'Istituto sono disciplinte dall'art. 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519».

— Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 754/1994 è il seguente:

«Art. 26 *(Disposizioni normative dell'Istituto superiore di sanità).* — 1. A norma di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, l'Istituto superiore di sanità resta disciplinato dalle seguenti disposizioni:

articoli 2, 3, 10 (ad eccezione del comma 3, n. 4, abrogato), 11, 15, 17, 18, 24, 25, 35, 36, 50, 51, 62 della legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente: «Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità»;

art. 8 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, concernente l'ospitalità presso l'Istituto superiore di sanità;

art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva;

decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528, concernente la riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

decreto del Ministro della sanità 2 maggio 1990, n. 157, concernente la modifica al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità;

decreto del Ministro della sanità 27 novembre 1990, n. 454, concernente modifiche al regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528;

decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1992, n. 286, concernente modifiche al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528;

decreto del Ministro della sanità 11 gennaio 1993, n. 134, concernente modifiche, per quanto attiene al numero ed alla denominazione dei reparti del laboratorio di fisiopatologia di organo e di sistema, al regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità, approvato con decreto del Ministro della sanità 21 novembre 1987, n. 528.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le altre disposizioni relative all'organizzazione dell'Istituto superiore di sanità, non richiamate nel comma 1, cessano di avere efficacia».

— Il testo dell'art. 62 della legge n. 519/1973 (Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità) è il seguente:

«Art. 62 *(Regolamento interno)*. — Con decreto del Ministro per la sanità su proposta del comitato amministrativo e, per le materie di cui al punto 4 del quarto comma dell'art. 13, del comitato scientifico, sentito il consiglio dei direttori di laboratorio, viene emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto; con le stesse modalità si provvede ai successivi aggiornamenti.

Il regolamento interno comprende fra l'altro:

1) la suddivisione dell'lstituto in laboratori, reparti e servizi generali e le loro attribuzioni;

2) le attribuzioni del personale secondo le rispettive qualifiche;

3) la ripartizione, ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico, per le carriere tecniche tra i singoli laboratori e servizi generali.

Fino all'emanazione del regolamento interno permane l'attuale suddivisione e denominazione dei laboratori».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (Abrogata):

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 21 novembre 1987, n. 528 (Riformulazione del regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità), come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 12 *(Epidemiologia e biostatistica)*. — Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:

applicazione dei metodi epidemiologici alla ricerca dei fattori eziologici di malattie e dei relativi meccanismi di diffusione e trasmissione;

studio comparativo dei sistemi di informazione farmacotossicologica e farmacocinetica funzionali alla ottimizzazione degli interventi sui farmaci;

valutazione delle qualità delle informazioni di interesse sanitario, loro standardizzazione e studio di indicatori sanitari;

ricerche inerenti alla valutazione e programmazione dei servizi sanitari;

coordinamento delle attività epidemiologiche e biostatistiche regionali;

diffusione di conoscenze e di metodologie acquisite di prevenzione e di intervento sanitario;

intervento di consulenza epidemiologica sul campo, su richiesta del Servizio sanitario nazionale;

predisposizione di un sistema continuo di consulenza sugli interventi nei confronti di emergenze.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

analisi dei dati epidemiologici;

epidemiologia clinica;

indagini campionarie di popolazione;

indicatori per la sorveglianza sanitaria;

malattie infettive;

malattie non infettive;

metodologie e modelli biostatici;

sistemi informativi epidemiologici;

valutazione dei servizi e pianificazione;

AIDS e malattie sessualmente trasmesse.

Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

dirigenti di ricerca: 8;

ricercatori: 16;

assistenti tecnici: 9;

segretari tecnici: 4;

aiutanti tecnici: 14;

addetti tecnici: 4».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 25 del citato decreto ministeriale n. 528/1987, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 25 *(Virologia)*. — Al laboratorio sono assegnate le seguenti attribuzioni:

studio della biologia dei virus con particolare riguardo ai meccanismi patogenetici delle malattie da essi provocate ed alla risposta immunitaria dell'ospite;

elaborazione e standardizzazione di metodiche per l'identificazione e classificazione dei virus e la diagnosi delle malattie da essi provocate;

centri di riferimento per i diversi agenti virali;

controllo di Stato dei vaccini virali;

valutazione di sostanze capaci di interferire nei processi di replicazione virale e studio del loro meccanismo d'azione.

Il laboratorio è articolato nei seguenti reparti:

biologia e genetica dei virus animali;

infezioni da arbovirus e virosi esotiche;

infezioni da enterovirus e virus enteritogeni;

infezioni da retrovirus;

infezioni da virus epatitici;

infezioni virali dell'apparato respiratorio;

infezioni virali persistenti e da virus lenti;

malattie degenerative del sistema nervoso ad etiologia virale.

Ripartizione ai soli fini delle esigenze di servizio, dei posti stabiliti in organico per le carriere tecniche:

dirigenti di ricerca: 6;

ricercatori: 14;

assistenti tecnici: 13;

segretari tecnici: 2;

aiutanti tecnici: 13;

addetti tecnici: 7».

98G0491

DECRETO 17 dicembre 1998.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Visumidriatic».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 1, lettera *h)*, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Visti i provvedimenti del 27 novembre 1998 e del 10 dicembre 1998 con i quali questa amministrazione ha disposto il ritiro cautelativo di alcuni lotti della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto in attesa degli accertamenti tecnici predisposti presso l'Istituto superiore di sanità;

Vista la comunicazione con la quale la ditta Pharmec S.r.l. ha dichiarato la sospensione della commercializzazione della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto in attesa delle opportune verifiche;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pharmec S.r.l. è sospesa, ai sensi dell'art. 1, lettera *h)*, secondo comma del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44:

Specialità medicinale	Confezione	N. A.I.C.
Visumidriatic	flac. collirio 10 ml 1%	018002030

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 17 dicembre 1998

Il dirigente: PICCININ

98A10967

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 7 dicembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo dei «biologi» e l'esercizio della professione.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Annette Gasser, nata a Witten (Ruhr) il 18 giugno 1965, cittadina tedesca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «diplom - biologin» conseguito presso l'Università di Bielefeld il 18 giugno 1993 ed il titolo di «doktor der naturwissenschaften» conseguito presso l'Università di Innsbruck il 10 luglio 1997, che inoltre ha dimostrato di aver esercitato la professione, per cui richiede il riconoscimento, in Austria;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 1998;

Sentito il rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Annette Gasser, nata a Witten il 18 giugno 1965, cittadina tedesca, sono riconosciuti i titoli sopra menzionati quali titoli cumulativamente validi per l'iscrizione all'albo dei «biologi», e per l'esercizio della professione.

Roma, 7 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A10947

DECRETO 7 dicembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «avvocati».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Cerutti Josè Alberto, nato a General Roca (Argentina) il 28 settembre 1955, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», come dimostrato dal certificato del Colegio de Abogados di Madrid a cui è iscritto dal 1985, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente ha concluso il percorso formativo accademico con il conseguimento del titolo accademico in «Abogacìa y Notariado» in Argentina, riconosciuto equipollente dal Ministerio de Educaciòn y Ciencia spagnolo in data 2 dicembre 1981;

Considerato che il richiedente è in possesso dell'esperienza triennale come richiesta dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 115/1992;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 16 ottobre 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Al sig. Cerutti Josè Alberto, nato a General Roca (Argentina) il 28 settembre 1955, cittadino italiano, sono riconosciuti il titolo professionale di «Abogado» e il titolo accademico di cui in premessa quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

2. La prova di che trattasi si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.

3. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame di cui al P.D.G. 1° dicembre 1993, come modificato dal P.D.G 25 marzo 1994.

4. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. A questo secondo esame potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 7 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A10948

DECRETO 7 dicembre 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli «psicologi».

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Scherzer Rudolf, nato a Heiligenbrunn (Austria) il 3 gennaio 1941, cittadino austriaco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «psicologo-psicoterapeuta»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Doktor der philosophie» conseguito presso l'Università di Innsbruck il 26 giugno 1974;

Rilevato che il sig. Scherzer non è in possesso di una formazione specifica nel settore della psicoterapia;

Atteso che, ai sensi della legge n. 56/1989, per lo svolgimento dell'attività psicoterapeutica è richiesta la frequenza di una scuola di specializzazione di durata quadriennale;

Rilevato che il percorso formativo accademico del richiedente non è di per se sufficiente per l'esercizio della professione di psicoterapeuta;

Considerato, peraltro, che l'esercizio della professione documentato dall'istante è equiparabile a quello dello psicologo in Italia;

Ritenuto, pertanto, che i titoli accademici-professionali presentati da Scherzer possono essere riconosciuti limitatamente all'accesso ed all'esercizio della professione di «psicologo»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 17 settembre 1998;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

A) Al sig. Rudolf Scherzer, nato a Heiligenbrunn (Austria) il 3 gennaio 1941, sono riconosciuti i titoli accademico-professionali austriaci, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi.

B) La domanda volta ad ottenere il riconoscimento dei titoli accademico-professionali austriaci, di cui sopra, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicoterapeuti» per le motivazioni sopra indicate, è respinto.

Roma, 7 dicembre 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A10949

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionale delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 17 novembre 1998, prot. 4805/PRA con la quale l'ufficio provinciale A.C.I. di Cosenza ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 9 novembre 1988, per consentire l'installazione delle nuove apparecchiature per la gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Cosenza nel giorno 9 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 novembre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10859

DECRETO 30 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 16 novembre 1998, prot. n. 935, con la quale l'ufficio provinciale A.C.I. di Catanzaro ha comunicato l'irregolare funzionamento nei pomeriggi delle giornate del 3 e 4 novembre 1998 e del 9 novembre 1998 per l'intera giornata, per motivi tecnici;

Decreta

il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Catanzaro nei giorni 3, 4 e 9 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 novembre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10860

DECRETO 30 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 17 novembre 1998, prot. n. 1127/98, con la quale l'ufficio provinciale A.C.I. di Vibo Valentia ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 9 novembre 1998 per consentire l'installazione delle nuove apparecchiature per la gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Vibo Valentia nel giorno 9 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 30 novembre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10861

DECRETO 30 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note conle quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù, ufficio del registro di Cefalù e ufficio registro, bollo e successioni di Messina nel giorno 21 novembre 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedono alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù, ufficio del registro di Cefalù e ufficio registro, bollo e successioni di Messina nel giorno 21 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 30 novembre 1998

Il direttore regionale: DI GIUGNO

98A10941

DECRETO 1° dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1° e 2°.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della direzione compartimentale del territorio per la Campania e la Calabria n. 24/17350/98/8 del 2 novembre 1998 con la quale sono state comunicate la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria degli registri immobiliari di Napoli 1° e 2°;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad un periodo di crollo del fabbricato adiacente al palazzo sede della conservatoria;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 26 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 1998

Regione Campania:

conservatoria dei registri immobiliari di Napoli 1° e 2°

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10942

DECRETO 1° dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia, prot. n. 1433 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento della conservatoria stessa;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi ad interventi di adeguamento alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 6 AL 7 NOVEMBRE 1998

Regione Lombardia:

conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1998

Il direttore generale: VACCARI

98A10943

DECRETO 1° dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bra.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, è sostituito dalla legge 25 ottobre 1995, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con il quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bra (Cuneo) ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio nel periodo dal 13 novembre 1998 al 17 novembre 1998, per mancato collegamento con l'anagrafe tributaria a seguito di un guasto tecnico e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte di Bra è accertato nel periodo dal 13 novembre 1998 al 17 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 1° dicembre 1998

Il direttore regionale: ORSI

98A10944

DECRETO 1° dicembre 1998.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico di un tipo di fiammifero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento della normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 1997, concernente la variazione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale si è proceduto alla revisione della tariffa di vendita al pubblico, alla rideterminazione delle aliquote di imposta di fabbricazione dei fiammiferi e all'iscrizione in tariffa di nuovi tipi di fiammiferi;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per il fiammifero denominato «Nuovo caminetto» effettuata dal Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, via delle Tre Madonne, 12;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione delle relative aliquote di imposta di fabbricazione su detto fiammifero sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquote di imposta di fabbricazione sul fiammifero «Nuovo caminetto» è stabilito nella misura di seguito indicata, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1. Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 40 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominata «Nuovo caminetto»	600	833,3333	5.000

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1998

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1998
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 108

98A10965

DECRETO 2 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 27 ottobre 1998 con la quale l'ufficio provinciale A.C.I. di Reggio Calabria ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 16 novembre 1988 per consentire gli interventi tecnici che rendano operativo il nuovo sistema deputato alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A., con installazione di nuovi personal computers e sostituzione degli attuali terminali, come disposto dalla sede centrale dell'A.C.I. con lettere circolari n. 507334/98 e n. 520630/98;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Reggio Calabria nel giorno 16 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 2 dicembre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10862

DECRETO 2 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Crotone.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 17 novembre 1998, prot. n. 1458, con la quale l'ufficio provinciale A.C.I. di Crotone ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 9 novembre 1998 per il rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Crotone nel giorno 9 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 2 dicembre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10863

DECRETO 2 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della delegazione indiretta A.C.I. - ufficio esattore di Gioia Tauro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota del 5 novembre 1998 con la quale la delegazione indiretta A.C.I. - ufficio esattore di Gioia Tauro ha comunicato il mancato funzionamento nel giorno 16 novembre 1998 per motivi personali;

Decreta:

Il mancato funzionamento della delegazione indiretta A.C.I. - ufficio esattore di Gioia Tauro nel giorno 16 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 2 dicembre 1998

Il direttore regionale: PARDI

98A10864

DECRETO 14 dicembre 1998.

Misure del diritto speciale su benzina, petrolio, gasolio ed altri generi, istituito nel territorio extradoganale di Livigno.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 26 aprile 1976, n. 221, il quale dispone che il decreto del Ministro delle finanze, con il quale vengono fissate, ai sensi dell'art. 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, le misure unitarie del diritto speciale gravante sui generi indicati nell'art. 2 della medesima legge, introdotti nel territorio extradoganale di Livigno abbia validità annuale;

Visto l'art. 3, lettera *a)*, della citata legge n. 762/1973, con il quale è stabilita la misura del diritto speciale da applicare sulla benzina e da ultimo l'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, con il quale la misura stessa è stata elevata a lire 450 al litro, nel limite massimo;

Considerato:

che il comune di Livigno, con deliberazione n. 378 del 29 settembre 1998, divenuta esecutiva per intervenuta dichiarazione di immediata eseguibilità, ha espresso, fra l'altro, il proprio parere in ordine alla misura del diritto speciale previsto dal citato art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, ai sensi del successivo art. 3 del medesimo provvedimento legislativo;

che l'ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Sondrio che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, ha sostituito il locale comitato provinciale dei prezzi, ha espresso in linea di massima parere di congruità sui valori medi dei prezzi indicati nella suddetta deliberazione relativamente agli oli combustibili e lubrificanti, ai tabacchi lavorati ed agli altri generi indicati nel secondo comma dell'art. 2 della legge n. 762/1973 ai quali deve essere riferita la percentuale di cui all'art. 3, lettera *b)*, della medesima legge;

che occorre provvedere alla determinazione della misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, da valere per l'anno 1999;

Ritenuto:

che, in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della citata legge n. 221/1976 e nell'art. 10 della legge n. 80 del 1991, si ritiene opportuno fissare la misura del diritto speciale gravante sulla benzina normale e super in lire 450 al litro e quella relativa alla benzina senza piombo in lire 350 al litro; si ritiene opportuno confermare in lire 1 al litro per il gasolio e per il petrolio le misure del diritto speciale indicate nel decreto ministeriale del 28 novembre 1997;

che, per quanto riguarda gli oli combustibili, possono essere stabiliti i sottoelencati valori medi indicati nella predetta deliberazione;

1) *Olio combustibile fluido:*

a) superiore a 3' E .... L. 3.650 al q.le;
b) fino a 5' E .... » 3.150 » q.le;

2) *Olio semifluido e denso:*

a) da 5' fino a 7' E .... L. 3.900 al q.le;
b) superiore a 7' E .... » 3.650 » q.le;

Decreta:

Art. 1.

La misura del diritto speciale previsto dall'art. 2 della legge 1° novembre 1973, n. 762, con le modifiche successive ad essa apportate da ultimo dall'art. 10 del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 80, viene stabilita in lire 450 al litro per la benzina normale e super, in lire 350 al litro per la benzina senza piombo, in lire 1 al litro per il petrolio ed il gasolio.

Art. 2.

La misura del diritto speciale previsto dalle anzicitate disposizioni legislative per gli oli combustibili viene stabilita nella percentuale del 5 per cento dei valori indicati in premessa.

Art. 3.

I valori medi e le misure del diritto speciale previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 1° novembre 1973, n. 762, e successive modificazioni, per i lubrificanti, i tabacchi lavorati ed i generi introdotti dall'estero vengono fissati, nell'importo per ciascuno indicato nell'allegato prospetto *A,* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti hanno effetto per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1999.

Il titolare della sezione staccata della direzione regionale delle entrate per la Lombardia di Sondrio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, 14 dicembre 1998

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO *A*

PREZZI MEDI E MISURE DEL DIRITTO SPECIALE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 1° NOVEMBRE 1973, N. 762, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DA APPLICARE NEL TERRITORIO EXTRADOGANALE DEL COMUNE DI LIVIGNO

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
OLIO LUBRIFICANTE PER AUTOVETTURE (al kg):		
a) Fiat multigrado 15 W/40	L. 12.000	4
Fiat Selenia 10W/40	L. 14.000	4
Fiat HPX Sintetico	L. 12.400	4
Fiat Selenia TD	L. 13.000	4
b) Agip Sintesis	L. 13.000	4
Agip F1-Supermotoroil	L. 12.000	4
Agip HD	L. 10.000	4
Agip Sigma Turbo D	L. 13.000	4
Agip Super diesel	L. 12.000	4
c) Esso Ultron (Sint.)	L. 14.000	4
Esso Ultra	L. 9.000	4
Esso Special Diesel	L. 8.000	4
d) Shell Helix Plus	L. 13.500	4
Shell Helix Standard	L. 11.500	4
Shell Helix Diesel Plus	L. 13.000	4
Shell Helix Ultra(sintetico)	L. 20.000	4
1) TABACCHI		
1.1 nazionali lavorati: pacchetto da 20 sigarette	L. 2.700	12.5
1.2 esteri lavorati: pacchetto da 20 sigarette	L. 3.900	12.5
2) LIQUORI E ACQUEVITI IN BOTTIGLIA ORIGINALE (a bottiglia)		
2.1 Whishy, brandy, acqueviti e cognac non invecchiati	L. 18.000	3
2.2 Whishy invecchiato fino a 12 anni cognac invecchiato e brandy riserva	L. 38.000	3
2.3 Whishy invecchiato oltre 12 anni	L. 74.000	3
2.4 Cognac invecchiato ultra	L. 90.000	3
3) ARTICOLI SPORTIVI		
3. 1 Sci da discesa professionali	L. 450.000	3
3. 2 Sci da fondo	L. 230.000	3
3. 3 Attacchi	L. 200.000	3
3. 4 Scarponi	L. 300.000	3
3. 5 Bastoncini	L. 32.000	3
3. 6 Zaini professionali	L. 150.000	3
3. 7 Zaini sportivi	L. 80.000	3
3. 8 Sci da discesa - amatoriali	L 250.000	3
3. 9 Scarpe da ginnastica-palestra tela	L. 95.000	3
3.10 Marsupi	L. 28.000	3
3.11 sacchi a pelo	L. 150.000	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
4) PROFUMI E PRODOTTI DI BELLEZZA (a confezione)		
4.1 Essenze- a oncia - 30 gr.	L. 213.000	4
4.2 Acque da colonia e lavande flacone da 80 a 120 gr.	L. 60.000	4
4.3 Smalti, rossetti e cipria	L. 20.000	4
4.4 Sali da bagno,lozioni,tinture, creme dopo bagno	L. 22.000	4
4.5 Creme per la pelle,tubetti o vasetti	L. 54.000	4
4.6 Prodotti alcolici , dopobarba	L. 24.000	4
4.7 Saponi fini solidi	L. 14.000	4
4.8 Saponi per barba e shampoo	L. 16.000	4
4.9 Latte e tonici	L. 26.000	4
5) APPARECCHI FOTOGRAFICI E PROIETTORI (cadauno)		
5.1 Macchine fotografiche professionali	L. 960.000	3
5.2 Macchine fotografiche semiprofessionali	L. 670.000	3
5.3 Macchine fotografiche da dilettanti	L. 360.000	3
5.4 Dia- Proiettori	L. 260.000	3
5.5 Macchine fotografiche dilettanti economiche	L. 140.000	3
5.6 Videocamera compact lux	L.1.500.000	3
5.7 Videocamera compact standard	L.1.000.000	3
5.8 Videoregistratori lux	L. 800.000	3
5.9 Flash	L. 200.000	3
5.10 Obiettivi,binocoli,cannocchiali lux	L. 430.000	3
5.11 Obiettivi,binocoli,cannocchiali standard	L. 200.000	3
5.12 Videoregistratore standard	L. 465.000	3
6) APPARECCHI RADIO E TELEVISORI (cadauno)		
6.1 Radio con MF standard	L. 72.000	3
6.2 Radio con MF e registratore-riproduttore standard	L.240.000	3
6.3 Caricatori CD- cassette	L.330.000	3
6.4 Autoradio con registratore-riproduttore standard	L.240.000	3
6.5 Televisori in bianco e nero	L.200.000	3
6.6 Televisori a colori fino a 15"	L.330.000	3
6.7 Registratori	L. 84.000	3

Generi soggetti al diritto speciale	Prezzi medi al minuto	Aliquota %
6.8 Walkman e riproduttori	L. 50.000	3
6.9 Ricetrasmittenti standard	L.350.000	3
6.10 Monitor	L.360.000	3
6.11 Compo Hi-Fi	L.550.000	3
6.12 Televisori colori oltre 15"	L.850.000	3
6.13 Videolettori- lettori CD	L.300.000	3
6.14 Autoradio con registratore-riproduttore medio	L.480.000	3
6.15 Valkmann + radio	L.120.000	3
6.16 CD portatile	L.270.000	3
6.17 Radio MF Lux	L.300.000	3
6.18 Radio MF con registratore-riproduttore	L.480.000	3
6.19 Autoradio con Reg.Riproduttore Lux	L.720.000	3
6.20 Ricetrasmittenti Lux	L.700.000	3
6.21 TV tascabile LCD	L.200.000	3
6.22 Telefoni portatili lux	L.600.000	3
6.23 Registratori digitali	L.900.000	
6.24 Telefoni portatili standard	L. 300.000	3
6.25 Radio MF con registratore - riproduttore medio	L.120.000	3

7) PELLICCERIA

7.1 Pelliccie zibellino, cincillà ed ermellino(conf.lungo)	L.30.000.000	20
7.2 Pelliccie zibellino,cincillà ed ermellino (conf.corto)	L.28.000.000	20
7.3 Pelliccie di lontra e lince (conf.lungo)	L.15.000.000	20
7.4 Pelliccie di lontra e lince (conf.corto)	L. 13.000.000	20
7.5 Pelliccie di visone (conf.lungo)	L. 8.000.000	20
7.6 Pelliccie di visone (conf.corto)	L.5.000.000	20
7.7 Pelliccie di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.lungo)	L.2.000.000	15
7.8 Pelliccie di volpe, marmotta ed altre analoghe (conf.corto)	L.1.000.000	15
7.9 Pelliccie di altre pelli pelo non pregiato (conf.lungo)	L.1.000.000	15
7.10 Pelliccie di altre pelli pelo non pregiato (conf.corto)	L. 800.000	15

Generi soggetti al diritto speciale	prezzi medi al minuto	Aliquota %
7.11 Cappotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	L. 900.000	10
7.12 Giubotti in pelle di montone e similari uomo e donna (cadauno)	L. 650.000	10
7.13 Giubbotti giacche in pelle confezionate	L. 650.000	10
7.14 Pelli da pelliccia al Kg.	L. 650.000	10
7.15 Pelliccie sintetiche (conf.lungo)	L. 700.000	10
7.16 Pelliccie sintetiche (conf.corto)	L. 500.000	10
7.17 Interni di pelliccia	L. 500.000	10

8) PELLETTERIA (cadauno)

8. 1 Valige e borsoni in tessuto	L.200.000	5
8. 2 Valige e borsoni in pelle	L.350.000	5
8. 3 Borse in pelle speciale di rettile,coccodrillo serpente e lucertola	L.800.000	5
8. 4 Borse alta moda firmate in pelle	L.320.000	5
8. 5 Borse in renna, antilopi,daino, cinghiale ed altre pelli pregiate	L.250.000	5
8. 6 Borse in pelli non pregiate	L.210.000	5
8. 7 Borse in tessuto	L.150.000	5
8. 8 Borse in tessuto plastificato firmate	L.200.000	5
8. 9 Cinture e borsellini in rettile ed in altre pelli firmate	L.130.000	5
8.10 Cinture e borsellini in pelle tessuto o altre fibre	L. 80.000	5
8.11 Guanti in pelle	L. 80.000	5
8.12 Guanti in altre fibre	L. 50.000	5
8.13 Cappelli in pelle	L. 70.000	5
8.14 Calzature in pelli o cuoio	L. 200.000	5
8.15 Valigie e borsoni in altri materiali	L.300.000	5
8.16 Calzature in tessuto	L. 80.000	5
8.17 Beauty-case-valigette 24h	L.200.000	5
8.18 Borse in altri materiali	L. 180.000	5

Generi soggetti al diritto speciale	prezzi medi al minuto	Aliquota %
9) TESSUTI (a metro lineare)		
9. 1 Tessuto in lana	L. 25.000	5
9. 2 Tessuto in cotone	L. 13.000	5
9. 3 Tessuto in lino	L. 25.000	5
9. 4 Tessuto in seta	L. 31.000	5
9. 5 Tessuto sintetico	L. 19.000	5
10) ARTICOLI DI VESTIARIO CONFEZIONATI (a capo)		
10. 1 Impermeabile per uomo	L.550.000	3
10. 2 Completo invernale per uomo	L.650.000	3
10. 3 Completo estivo per uomo	L.500.000	3
10. 4 Cappotto e mantella per uomo	L.750.000	3
10. 5 Cappotto e mantella per donna	L.775.000	3
10. 6 Soprabito primaverile o impermeabile per donna	L.600.000	3
10. 7 Abito completo per ragazzi	L 200.000	3
10. 8 Cappotto invernale per ragazzi	L.230.000	3
10. 9 Gonna di lana	L.150.000	3
10.10 Gonna di cotone	L.130.000	3
10.11 Pantaloni	L.150.000	3
10.12 Camicie uomo	L.100.000	3
10.13 Camicette donna	L.110.000	3
10.14 Camicie ragazzo	L. 60.000	3
10.15 Camicette seta donna	L.190.000	3
10.16 Giacche a vento unisex	L.225.000	3
10.17 Completo lana donna	L.550.000	3
10.18 Giacca e giubotto in cotone	L.350.000	3
10.19 Giacca e giubotto in lana	L.430.000	3
10.20 Cravatte, sciarpe	L. 60.000	3
10.21 Tute da sci	L.350.000	3
10.22 Abito cotone donna	L.250.000	3
10.23 Bluse cotone	L.130.000	3
10.24 Giacca e giubotto in altre fibre	L.330.000	3
10.25 Tute sportive	L.150.000	3
10.26 Pantaloni ragazzo	L. 70.000	3
19.27 Giacca /giubotto ragazzo	L.150.000	3
10.28 Giacconi lana	L.450.000	3
10.29 Giacconi cotone	L.400.000	3
10.30 Giacconi altre fibre	L.420.000	3
10.31 Giubotti/giacche in pelle	L.550.000	3
10.32 Gonne in pelle	L.250.000	3
10.33 Tutine-abitini cotone bambini	L. 70.000	3

Generi soggetti al diritto speciale	prezzi medi al minuto	Aliquota %
11) MAGLIERIE E FILATI (a capo)		
11. 1 Maglia, felpe, polo, e gilet di cotone	L. 80.000	3
11. 2 Maglia, gilet di lana	L.160.000	3
11. 3 Maglia di lana per ragazzi	L 100.000	3
11. 4 Maglia in cotone per ragazzi	L. 70.000	3
11. 5 Maglie in cachemire, cammello e alpaca	L.350.000	3
11. 6 Filati di lana (al Kg.)	L. 80.000	3
11. 7 Berretti di lana	L. 30.000	3
11. 8 Pantofole lana	L. 35.000	3
11. 9 Cappelli cotone	L. 35.000	3
11.10 Cappelli lana	L 80.000	3
11.11 Fasce peraorecchi	L. 18.000	3
11.12 Guanti lana	L. 20.000	3
BIANCHERIA (a capo)		
12. 1 Pigiami e camicie da notte	L. 100.000	3
12. 2 Maglie e canottiere	L. 35.000	3
12. 3 Slip	L. 25.000	3
12. 4 Reggiseni	L. 35.000	3
12. 5 Calze lana	L. 20.000	3
12. 6 Calzini uomo	L. 12.000	3
12. 7 Collant	L. 9.000	3
12. 8 Plaid-coperte lana	L.120.000	3
12. 9 Vestaglie	L.120.000	3
12 10 Piumoni	L.450.000	3
12.11 Lenzuola	L. 50.000	3
12.12 Tovaglie	L. 70.000	3
12.13 Copripiumone	L.100.000	3
12.14 Asciugamani	L 25.000	3
12.15 Federe	L. 15.000	3
12.16 Boxer	L. 27.000	3
12.17 Body	L. 42.000	3
12.18 Calzamaglia	L. 50.000	3
12.19 Accappatoi	L.105.000	3

Il Ministro delle finanze
VISCO

98A10966

DECRETO 16 dicembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici del registro hanno chiesto per il giorno 14 novembre 1998, l'emanazione del decreto di mancato funzionamento a causa dell'intervento di disinfestazione e derattazione dei locali:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma;

Visto decreto direttoriale n. 7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali delle entrate ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate territorialmente dipendenti;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici nel giorno 14 novembre 1998:

ufficio del registro bollo, radio assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro demanio di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti pubblici di Roma;

ufficio del registro concessioni governative di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1998

Il direttore regionale: BUSA

98A10945

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 dicembre 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 7 gennaio 1998 recante: «Nuove norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 543, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto legislativo 23 marzo 1919, n. 1058;

Visto il terzo, quarto e quinto comma dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1979, n. 3;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 197;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Ritenuta la necessità di integrare e modificare le norme relative alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al precedente decreto ministeriale Tesoro 7 gennaio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 24 novembre 1998;

Vista la delibera della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti in data 16 dicembre 1998;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 11 del decreto del Ministro del tesoro 7 gennaio 1998, tra il comma 1 e il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis.* Per l'estinzione anticipata che sia totalmente finanziata con i proventi rivenienti da cessioni, effettuate dalle pubbliche amministrazioni e perfezionate nel 1998, di valori mobiliari e immobiliari, l'indennizzo di cui al comma precedente è ridotto del 70 per cento. La relativa richiesta dovrà pervenire entro il 31 dicembre 1998. Qualora l'ente abbia più mutui, verranno prioritariamente estinti quelli con scadenza più ravvicinata. La Cassa depositi e prestiti verserà le somme derivanti da questi rimborsi nel conto corrente di tesoreria n. 29810».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10969

DECRETO 17 dicembre 1998.

Integrazione al decreto ministeriale 2 dicembre 1998 recante: «Saggio di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti».

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442;

Sulla proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Udito il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 15 dicembre 1998 e sentito il parere della commissione parlamentare di vigilanza in data 16 dicembre 1998;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 2 dicembre 1998 dopo le parole «enti locali» sono aggiunte le parole «delle aziende speciali, dei consorzi e delle S.p.a. a prevalente capitale pubblico locale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10970

DECRETO 18 dicembre 1998.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visto l'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 52.700 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470:

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 dicembre 1998 è pari a 63.226 miliardi e che si rientrerà nei limiti previsti dalla legge entro la fine del 1998;

Decreta:

Per il 30 dicembre 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 8.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 12, e 13 del decreto 28 agosto 1998 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 dicembre 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale 28 agosto 1998.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10988

DECRETO 18 dicembre 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1998 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1998;

Visti i propri decreti del 4 dicembre 1998 che hanno disposto per il 15 dicembre 1998 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novanta e trecentosessantacinque giorni giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 agosto 1998 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dell'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione all'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 dicembre 1998 è indicato, tra l'altro, l'importo degli interessi pagati per le due tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 dicembre 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 99,23 per i B.O.T. a novanta giorni e a L. 96,94 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1999, ammonta a L. 53.649.156.000 per i titoli a novanta giorni con scadenza 15 marzo 1999 e a L. 305.503.973.000 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 dicembre 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,88 per i B.O.T. a novanta giorni e a L. 95,57 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10989

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1998.

Sospensione del termine per la presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 ed, in particolare, l'art. 13 che prevede «misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali»»;

Visto l'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha modificato il predetto art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1998, n. 235, recante il regolamento sulle modalità e procedure per l'attuazione di misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali;

Vista la circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 10 luglio 1998, n. 900290, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 131 del 24 luglio 1998, con la quale sono state anticipate le istruzioni operative per consentire l'attivazione delle misure fiscali di cui alla richiamata legge n. 140/1997;

Visto il proprio decreto 12 ottobre 1998 con il quale è stato fissato il termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni-domanda per l'accesso ai benefici di cui alla richiamata legge n. 140/1997 in materia di agevolazioni a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali;

Considerato che le dichiarazioni-domanda di agevolazione possono essere presentate dalle imprese industriali successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente quello di presentazione della domanda stessa e che l'accoglimento è subordinato alla sussistenza di risorse finanziarie a copertura dell'intervento;

Considerato che talune tipologie di imprese potenzialmente destinatarie degli interventi di cui alla legge n. 140/1997, esonerate dalla tenuta del bilancio, possono presentare dichiarazione-domanda soltanto quando è definita la dichiarazione delle imposte relativa all'esercizio precedente quello di presentazione della domanda stessa e che l'accoglimento è comunque subordinato alla sussistenza di risorse finanziarie a copertura dell'intervento;

Ravvisata la necessità di sospendere i termini di presentazione delle dichiarazioni-domanda per le agevolazioni a sostegno dell'innovazione a partire dal 1° gennaio 1999, al fine di consentire, a partire dal 1° luglio 1999, la presentazione delle dichiarazioni-domanda a tutte le imprese interessate in omogenee condizioni di accesso;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel periodo dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 1999 è sospeso il termine di presentazione delle dichiarazioni-domanda relative alla concessione dei benefici previsti dall'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Sono restituite alle imprese le dichiarazioni-domanda presentate agli sportelli del gestore concessionario, ovvero spedite con il mezzo postale o equivalente, nel periodo di cui al comma precedente.

3. Dal 1º luglio 1999 sono riaperti i termini per la presentazione delle dichiarazioni-domanda ai sensi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1998.

4. Nell'attuazione della disciplina di cui all'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, successivamente modificato dall'art. 17 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per «esercizio precedente a quello di presentazione della dichiarazione-domanda» si intende quello la cui data di chiusura si verifichi nell'anno solare precedente la dichiarazione-domanda stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il Ministro: BERSANI

98A10968

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE REGGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per la società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 14 ottobre 1998;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa «Nuraminis 95» a.r.l., con sede in Nuraminis, costituita con rogito notaio dott. Alberto Luciano in data 29 giugno 1995, repertorio n. 14482, iscritta nel registro delle società al n. 27779 del tribunale di Cagliari;

2) società cooperativa «Artigiani maglia» a.r.l., con sede in Iglesias, costituita con rogito notaio dott. Giovanni Fadda in data 9 febbraio 1976, repertorio n. 13456, iscritta nel registro delle società al n. 7449 del tribunale di Cagliari;

3) società cooperativa «Sarda per l'informatica» a.r.l., con sede in Carbonia, costituita con rogito notaio dott.ssa Paola Vassena in data 21 luglio 1983, repertorio n. 16142, iscritta nel registro delle società al n. 12188 del tribunale di Cagliari.

Cagliari, 19 novembre 1998

Il dirigente reggente: MURA CHERCHI

98A10995

DECRETO 25 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sofia Bruzia», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso evidenziata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Sofia Bruzia», con sede in Cosenza, costituita in data 3 marzo 1979 con atto notaio Armando Pantano, repertorio n. 55465, registro società n. 2868 tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 1659/166878.

Cosenza, 25 novembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A10996

DECRETO 25 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Risorsambiente», in Fuscaldo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Risorsambiente», con sede in Fuscaldo, costituita con atto notaio Livia Marzano in data 11 settembre 1993, repertorio n. 57854, registro società n. 2868, tribunale di Paola, posizione B.U.S.C. n. 3412/264612.

Cosenza, 25 novembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A10997

DECRETO 25 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «A.G.M. Arti grafiche e multimediali», in Mendicino.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «A.G.M. Arti grafiche e multimediali», con sede in Mendicino, costituita con atto notaio Francesco Falsetti in data 29 giugno 1990, repertorio n. 7464, registro società n. 7303, tribunale di Cosenza, posizione B.U.S.C. n. 3146/248976.

Cosenza, 25 novembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A10998

DECRETO 25 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Adriano», in S. Demetrio Corone.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezione ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Adriano», con sede in S. Demetrio Corone, costituita con atto notaio Ludovico Placco in data 22 maggio 1979, repertorio n. 42088, registro società n. 941, tribunale di Rossano, posizione B.U.S.C. n. 1701/169021.

Cosenza, 25 novembre 1998

Il direttore: MACCHIONE

98A10999

DECRETO 2 dicembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PERUGIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere della commissione centrale per le coperative espresso in data 3 novembre 1998;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «I.T.C.», con sede in Perugia, costituita con rogito notaio Anna Rita Zafferani in data 6 dicembre 1984, repertorio n. 15018, registro società n. 13515 del tribunale di Perugia - BUSC. 1976/208882/Consumo;

2) società cooperativa «Villaflor», con sede in Bettona (Perugia), costituita con rogito notaio Paolo Maria Pettinacci in data 6 maggio 1987, repertorio n. 37076, registro società n. 17481 del tribunale di Perugia - BUSC. 2131/228458/Agricola.

Perugia, 2 dicembre 1998

Il direttore: DE VECCHI

98A10865

DECRETO 4 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pan», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Pan», numero posizione 6357/235364 con sede in Bari, costituita per rogito notaio Giovanni Colletti in data 21 giugno 1988, repertorio n. 106358, registro imprese n. 23391, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 dicembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A11000

DECRETO 4 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Pianeta M», in Modugno.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 febbraio 1998 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 14 ottobre 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Pianeta M», numero posizione 6741/246958 con sede in Modugno, costituita per rogito notaio Giuseppe De Gioia in data 18 aprile 1990, repertorio n. 153731, registro imprese n. 26116, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 4 dicembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A11001

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 dicembre 1998.

Incremento del carico massimo di lavoro per la gru a braccio unico per battelli di emergenza denominata «SAR 1/R», fabbricata dalla Pellegrini Marine Equipments S.r.l., in Verona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Pellegrini Marine Equipments S.r.l.,con sede in Verona in via Torricelli 2/*A*, intesa ad ottenere il riconoscimento di «tipo approvato» per la gru a braccio unico per battelli di emergenza denominata «SAR 1/R» avente carico massimo di lavoro pari a 11.78 kN;

Visto il decreto ministeriale n. 99/1990 in data 20 ottobre 1990 con il quale veniva dichiarata di «tipo approvato» la gru a braccio unico per battelli di emergenza denominata «SAR 1/R» avente carico massimo di lavoro pari a 9.81 kN;

Considerata che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. STR/018880/GCO in data 21 aprile 1998 trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il carico massimo di lavoro per la gru a braccio unico per battelli di emergenza denominata «SAR 1/R», fabbricata dalla Pellegrini Marine Equipments S.r.l., in Verona in via Torricelli, 2/*A* è incrementato a 11.78 kN.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A10946

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450. Opere prioritarie. (Deliberazione n. 106/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per l'anno 1999, per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della program-

mazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione del 6 maggio 1998 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *A)* della predetta deliberazione che indica le opere ritenute prioritarie per l'ammontare di lire 1.576.908.582.000;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Emilia-Romagna, Umbria e dalla provincia autonoma di Trento per il finanziamento di alcuni progetti compresi nel citato elenco;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero della sanità con le note n. 100/SCPS/VI.8971 del 17 luglio 1998, 100/SCPS/VI.11072 del 18 settembre 1998, 100/SCPS/VI.9185 del 22 luglio 1998, 100/SCPS/VI.11107 del 21 settembre 1998, 100/SCPS/VI.11996 del 30 settembre 1998 e 100/SCPS/6.13067 del 10 novembre 1998;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblca n. 38/1998, al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al capitolo 8810 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F)* allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni U.S.L./Azienda	Progetto	Finanziamento (1) (in milioni di lire)
Emilia-Romagna:		
Azienda ospedaliera di Forlì	Completamento dell'ospedale di Vecchiazzano	57.000
Azienda ospedaliera Reggio Emilia	Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia	50.920
Azienda USL di Parma	Compl. del polo sociosanitario di Langhirano	460
Umbria:		
Azienda sanitaria locale 4	Ristrutturazione in RSA per disabili dell'istituto «Le Grazie» di Terni	6.124
Azienda ospedaliera Perugia	Completamento del nuovo polo unico ospedale Silvestrini di Perugia	77.900
Azienda ospedaliera S. Maria di Terni	Completamento dell'ospedale civile S. Maria di Terni - Realizzazione D.E.A.	1.900
Azienda sanitaria locale 4	Potenziamento tecnologico dell'ospedale comprensoriale di Orvieto (Terni)	3.800
Provincia autonoma di Trento:		
Distretto Alto Garda e Ledro	Ampliamento e ristrutturazione del monoblocco ospedaliero di Arco	52.250

(1) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni.

Restano a carico delle regioni e della provincia autonoma di Trento eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni e la provincia autonoma di Trento provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 11 novembre 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 325

98A10914

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1998.

Fusione per incorporazione della Allsecures assicurazioni S.p.a., in Roma, nell'Axa Assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1065).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla società Compagnie riunite di assicurazione - C.R.A. - S.p.a., ora Axa Assicurazioni S.p.a., con sede in Torino ed alla società Unitalia S.p.a. - Assicurazioni e riassicurazioni, ora Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzati di estensione ad altri rami;

Vista l'istanza e la relativa documentazione allegata, presentata in data 11 settembre 1998, con la quale hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione nella Axa assicurazioni S.p.a. della Allsecures assicurazioni S.p.a., nonché delle relative modalità e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere in data 20 luglio 1998 delle assemblee straordinarie della Axa assicurazioni S.p.a. e della Allsecures assicurazioni S.p.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione della Allsecures Assicurazioni S.p.a. nella Axa assicurazioni S.p.a., con effetti contabili dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale avrà effetto la fusione;

Visti i decreti in data 4 e 13 agosto 1998, con i quali i tribunali di Torino e Roma, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno disposto l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società Axa assicurazioni S.p.a. ed Allsecures assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della Allsecures assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, nella Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Axa assicurazioni S.p.a.

Art. 3.

In conseguenza della fusione le autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa della Axa assicurazioni S.p.a. sono estese all'esercizio dei rischi «credito all'esportazione» e «credito agricolo» rientranti nel ramo credito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10915

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1998.

Trasferimento parziale del portafoglio mediante cessione di ramo d'azienda dalla Multiass assicurazioni S.p.a., in Milano, all'Uniass assicurazioni S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1066).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/1996/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla ftisione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al trasferimento di portafoglio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)*, della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate all'Uniass assicurazioni S.p.a., con sede in Roma, ed i successivi provvedimenti autorizzativi di estensione ad altri rami;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1986, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzati, di estensione ad altri rami;

Vista l'istanza a firme congiunte e la relativa documentazione allegata, presentata in data 13 novembre 1998, con la quale le società hanno chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento parziale del portafoglio assicurativo dalla Multiass assicurazioni S.p.a. all'Uniass assicurazioni S.p.a. mediante cessione di ramo d'azienda;

Vista la delibera in data 11 novembre 1998 con la quale il consiglio di amministrazione dell'Uniass Assicurazioni S.p.a. ha approvato l'acquisizione di parte del portafoglio e del relativo ramo d'azienda della Multiass assicurazioni S.p.a.;

Visto il contratto preliminare di cessione sottoscritto in data 11 novembre 1998 dai rapprentanti della Multiass assicurazioni S.p.a. e dell'Uniass assicurazioni S.p.a.;

Vista la delibera in data 17 novembre 1998 dell'assemblea ordinaria della Multiass assicurazioni S.p.a. che ha approvato il trasferimento parziale del portafoglio all'Uniass assicurazioni S.p.a. mediante cessione di ramo d'azienda;

Accertato che la società cessionaria Uniass assicurazioni S.p.a. è regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni inerenti il portafoglio oggetto del trasferimento e dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta, tenuto conto del trasferimento;

Rilevato che l'operazione di trasferimento in esame soddisfa le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società Multiass assicurazioni S.p.a. e Uniass assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Sono approvate le deliberazioni e le condizioni concernenti il trasferimento parziale del portafoglio, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, dalla Multiass assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, all'Uniass assicurazioni S.p.a., con sede in Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10916

PROVVEDIMENTO 15 dicembre 1998.

Fusione per incorporazione della Siad assicurazioni S.p.a., in Napoli, nell'Aurora assicurazioni S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1067).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con le successive disposizioni modificative ed integrative, ed il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, credito e cauzione e tutela giudiziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita ed in particolare l'art. 65 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 76 relativo alla fusione e scissione di imprese;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti

l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i),* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le modalità della fusione e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate all'Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, via Montecuccoli n. 20, ed i successivi provvedimenti autorizzativi di estensione ad altri rami;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ed i successivi provvedimenti autorizzativi di estensione ad altri rami già rilasciati alla Siad assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, via Galileo Ferraris n. 119;

Viste le istanze presentate dalle società in data 21 maggio 1998 e la documentazione allegata, con le quali è stata chiesta l'approvazione della fusione per incorporazione della Siad assicurazioni S.p.a. nell'Aurora assicurazioni S.p.a., nonché delle modalità della fusione stessa e delle nuove norme statutarie della società incorporante;

Viste le delibere in data 15 luglio 1998 delle assemblee straordinarie dei soci della società incorporante Aurora assicurazioni S.p.a. e della società Siad S.p.a. che hanno approvato la fusione per incorporazione sopraindicata con effetti contabili e fiscali dal 1° gennaio 1998;

Visti i decreti rispettivamente in data 29 luglio 1998 e 22 settembre 1998, con i quali i tribunali di Milano e Napoli, ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, hanno omologato ai sensi dell'art. 2502-*bis* del codice civile le sopraindicate deliberazioni assembleari concernenti la predetta fusione;

Accertato che la società incorporante, tenuto conto della fusione, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità eccedenti la misura dovuta;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;

Rilevata la conformità delle nuove norme statutarie della società incorporante alla vigente disciplina assicurativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998 in merito all'istanza sopra richiamata presentata dalle società Siad assicurazioni S.p.a. ed Aurora assicurazioni S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

È approvata la fusione per incorporazione, e le relative modalità, della Siad assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, nell'Aurora assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Art. 2.

Sono approvate le nuove norme statutarie della società incorporante Aurora assicurazioni S.p.a.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10917

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 1998.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, sita a Roma, denominata Svizzera di riassicurazioni (S.R.I. Branch), ad esercitare l'attività riassicurativa in alcuni rami danni come individuati al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 1068).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agsoto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di

tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera *b)* e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista l'istanza presentata in data 12 agsoto 1998 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici 40, denominata Svizzera di riassicurazioni (S.R.I. Branch), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in alcuni rami danni come individuati al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta dell'11 dicembre 1998, in merito all'istanza sopra richiamata;

Dispone:

La rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia svizzera di riassicurazioni, denominata Svizzera di riassicurazioni (S.R.I. Branch), con sede in Roma, via dei Giuochi Istmici n. 40, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa nei seguenti rami danni come individuati al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995: 1) infortuni; 2) malattia; 3) corpi di veicoli terrestri; 8) incendio ed elementi naturali; 9) altri danni ai beni; 10) R.C. autoveicoli terrestri; 12) R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13) R.C. generale; 14) credito; 15) cauzione; 16) perdite pecuniarie di vario genere.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A10971

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 15 dicembre 1998, n. **900478.**

Attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 sulle problematiche connesse all'introduzione dell'Euro.

Alle imprese interessate

Alle banche concessionarie

Agli istituti collaboratori

Agli istituti di credito convenzionati

Alle società di leasing convenzionate

All'Associazione bancaria italiana

All'ASS.I.LEA.

All'ASS.I.RE.ME.

Alla Confindustria

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con direttiva del 3 giugno 1997 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono state fornite le principali indicazioni allo scopo di consentire e promuovere l'introduzione dell'Euro nei rapporti finanziari che le pubbliche amministrazioni instaurano con i cittadini.

In applicazione del principio «nessun obbligo, nessuna proibizione» la direttiva precisa tra l'altro che:

fin dall'avvio della fase transitoria (1° gennaio 1999 - 31 dicembre 2001) dovrà essere assicurata ai cittadini la possibilità di utilizzare l'Euro sia per le erogazioni da parte della pubblica amministrazione che per i pagamenti da effettuare a favore di questa;

durante la predetta fase transitoria le pubbliche amministrazioni, per la contabilità del bilancio, utilizzeranno esclusivamente la lira come valuta di denominazione.

Pertanto, con riferimento alla fase transitoria ed alle leggi di agevolazioni finanziarie gestite dalla scrivente amministrazione si comunica quanto segue:

per le domande di agevolazione presentate a partire dal 1° gennaio 1999 le imprese potranno esprimere gli importi in Lire o in Euro (investimenti, contributi, dati di bilancio, ecc.). A tal fine, ove ciò sia compatibile con i tempi di introduzione dell'Euro, saranno apportate le necessarie modifiche alla modulistica esistente; in mancanza di detto aggiornamento è consentito alle imprese richiedenti, anche in deroga al divieto di alterazione dei modelli di domanda già approvati, di apportare a questi le opportune modifiche, con l'indicazione Euro in luogo di Lire;

i provvedimenti di concessione, anche quelli modificativi od integrativi di provvedimenti precedentemente emessi, recheranno sempre, per i contributi, l'indicazione della doppia valuta, indipendentemente dalla scelta operata dall'impresa beneficiaria;

i valori degli investimenti agevolati indicati nei provvedimenti di concessione saranno espressi nella valuta prescelta dall'impresa beneficiaria all'atto della domanda di agevolazioni;

le erogazioni dei contributi, così come le restituzioni, avverranno in Lire o in Euro in relazione alla scelta operata dall'impresa beneficiaria. A tal fine questa dovrà comunicare la propria scelta all'Ente preposto all'erogazione all'atto della relativa richiesta;

nei casi in cui l'erogazione dei contributi all'impresa avvenga in Euro, questa Amministrazione emetterà, presso la Banca d'Italia o presso gli Enti convenzionati o concessionari per le attività di erogazione, mandati di pagamento espressi in Lire. I soggetti preposti all'erogazione provvederanno poi a convertirne il valore in Euro;

le rendicontazioni all'Amministrazione dei pagamenti, effettuate dagli Enti convenzionati o concessionari per le attività di erogazione, dovranno essere effettuate in Lire;

i titoli di spesa per i quali sono richieste le agevolazioni potranno essere espressi in Lire, in Euro o in altra valuta; la rendicontazione delle spese da parte delle imprese interessate dovrà sempre essere espressa solo in Lire o solo in Euro. In tale seconda ipotesi, qualora la successiva rendicontazione delle spese al Ministero avvenga per il tramite di soggetti all'uopo convenzionati, questi provvederanno a rappresentare le spese in Lire.

Il direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

98A10973

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 16 dicembre 1998, n. **AIPA/CR/19.**

Art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39: elenco delle società individuate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla data del 3 dicembre 1998, ai fini dell'attività di monitoraggio.

Ai responsabili dei sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni centrali dello Stato e degli enti pubblici non economici nazionali

e, per conoscenza:

Al Dipartimento per la funzione pubblica

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Alla Ragioneria generale dello Stato

Al Provveditorato generale dello Stato

Si rende noto che l'Autorità, nell'adunanza del 3 dicembre 1998, ha approvato il nuovo elenco delle società di monitoraggio, di cui all'allegato 1, che sostituisce integralmente l'elenco di cui alla circolare AIPA/CR/3 del 28 ottobre 1993, come aggiornato dalle circolari AIPA/CR/7 del 28 ottobre 1994, AIPA/CR/8 del 9 febbraio 1995, AIPA/CR/9 del 14 novembre 1995 ed AIPA/CR/11 del 9 gennaio 1996.

Le società in elenco sono state selezionate sulla base dei criteri oggettivi definiti, sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, con circolare AIPA/CR/16 del 12 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1998.

Tale elenco costituisce la base di riferimento per l'attivazione delle procedure di affidamento da parte delle amministrazioni che intendessero procedere al monitoraggio dei propri contratti, avvalendosi di società specializzate, ed è suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorità, adottate a seguito dell'ultimazione della relativa procedura di qualificazione.

Il presidente: REY

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE SOCIETÀ INDIVIDUATE DALL'AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, ALLA DATA DEL 3 DICEMBRE 1998, AI FINI DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO.

Criteia - Consorzio informatico di monitoraggio ed auditing - via G. B. Vico, 9 - 00196 Roma.

Elea S.p.a. - corso Massimo D'Azeglio, 69 - 10015 Ivrea (Torino).

Gartner Group Italia S.r.l. - via Caldera, 21 - Ed. E, Ala 2 - 20153 Milano.

Metron Consulting S.r.l. - via Fortifiocca, 50 - 00179 Roma.

Nolan, Norton Italia S.r.l. - corso Italia, 6 - 20122 Milano.

Protos - Società di controlli tecnici e finanziari S.p.a. - via Livenza, 3 - 00198 Roma.

P.R.S. - Planning ricerche e studi S.r.l. - via Maffeo Pantaleoni, 37 - 00191 Roma.

Società italiana di monitoraggio S.p.a. - via Giulio Cacini, 1 - 00198 Roma.

S.T.S. - Studi tecnologie sistemi S.r.l. - via Odoardo Beccari, 13 - 00154 Roma.

98A10974

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 14 dicembre 1998, n. **48.**

Regolamento CEE 1586/97 - Rese rappresentative dei semi di colza coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazioni industriali per uso non alimentare - Campagna 1999/2000.

Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.S.O.

All'Assitol

Al C.A.P. di Cremona

Alla Cereol Italia - Divisione Eridania

Alla Cerestar Italia

Alla Distillazione Oleificio Neri

Alla Gisol

Alla Bonoil

Alla Tampieri

Alla Ital Green Oil

Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna 1999/2000 per i contratti di semi di colza, coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nelle Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione è stata calcolata, conformemente a quanto previsto nella circolare di cui sopra, la media ponderata, per superficie coltivata, delle rese non alimentari risultanti dalle dichiarazioni di raccolta relative alle campagne precedenti; tali rese sono state aggiornate rispetto alla campagna 1998/99 solo in caso di variazioni significative (maggiori di +/− 2%).

Per le zone provinciali dove non è stata proposta una resa, non essendo disponibile il dato i produttori potranno indicare la resa della zona provinciale omogenea adiacente.

Nel caso in cui, le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.I.M.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

Il direttore generale reggente: LAZZARESCHI

TABELLA

RESE PRODUTTIVE DI COLZA SU SET-ASIDE
CAMPAGNA 1999

PROV	ZONA	SIGLA	NOME_ZONA	RESA
001	3	TO	collina int.	1,49
001	5	TO	pianura	1,22
002	3	VC	collina int.	1,11
003	3	NO	collina int.	2,22
004	3	CN	collina int.	1,45
004	5	CN	pianura	1,66
005	3	AT	collina int.	1,63
006	3	AL	collina int.	1,48
006	5	AL	pianura	1,61
012	3	VA	collina int.	1,55
012	5	VA	pianura	1,85
013	5	CO	pianura	1,99
015	3	MI	collina int.	1,77
015	5	MI	pianura	1,77
016	3	BG	collina int.	1,90
016	5	BG	pianura	1,90
017	3	BS	collina int.	1,61
017	5	BS	pianura	1,90
018	3	PV	collina int.	1,60
018	5	PV	pianura	2,20
019	5	CR	pianura	2,10
020	3	MN	collina int.	1,64
020	5	MN	pianura	2,02
023	1	VR	montagna int.	1,43
023	3	VR	collina int.	1,43
023	5	VR	pianura	1,95
024	3	VI	collina int.	1,94
024	5	VI	pianura	1,94
026	3	TV	collina int.	1,60
026	5	TV	pianura	1,76
027	5	VE	pianura	2,20
028	3	PD	collina int.	2,29
028	5	PD	pianura	2,56
029	5	RO	pianura	2,34
030	3	UD	collina int.	1,75
030	5	UD	pianura	1,86
031	5	GO	pianura	1,86
033	3	PC	collina int.	1,42
033	5	PC	pianura	1,70
034	3	PR	collina int.	1,39
034	5	PR	pianura	1,46
035	5	RE	pianura	1,90
036	5	MO	pianura	1,96
037	3	BO	collina int.	1,46
037	5	BO	pianura	2,34
038	5	FE	pianura	2,07
039	3	RA	collina int.	1,83
039	5	RA	pianura	1,49
040	3	FO	collina int.	1,63
040	5	FO	pianura	1,49
041	3	PS	collina int.	1,11
042	1	AN	montagna int.	1,60
042	4	AN	collina int.	1,30
042	4	AN	collina lit.	1,30
043	3	MC	collina int.	1,98
043	4	MC	collina lit.	1,82
048	3	FI	collina int.	1,10

049	4	LI	collina lit.	1,17	
050	3	PI	collina int.	1,10	
050	5	PI	pianura	1,10	
051	1	AR	montagna int.	1,37	
051	3	AR	collina int.	1,53	
052	1	SI	montagna int.	1,10	
052	3	SI	collina int.	1,11	
053	3	GR	collina int.	1,02	
053	4	GR	collina lit.	1,08	
053	5	GR	pianura	1,02	
054	1	PG	montagna int.	1,37	
054	3	PG	collina int.	1,39	
055	3	TR	collina int.	1,02	
056	3	VT	collina int.	1,09	
056	5	VT	pianura	1,09	
057	3	RI	collina int.	1,08	
058	1	RM	montagna int.	1,08	
058	3	RM	collina int.	1,50	
058	4	RM	collina lit.	1,03	
058	5	RM	pianura	1,03	
059	3	LT	collina int.	1,16	
059	5	LT	pianura	1,20	
069	1	CH	montagna int.	1,04	
069	3	CH	collina int.	1,08	
069	4	CH	collina lit.	1,08	
070	3	CB	collina int.	1,37	
070	4	CB	collina lit.	1,29	
071	3	FG	collina int.	1,14	
071	5	FG	pianura	1,05	
072	3	BA	collina int.	1,05	
076	3	PZ	collina int.	1,15	
077	3	MT	collina int.	1,15	
093	3	PN	collina int.	1,10	
093	5	PN	pianura	1,32	
097	3	LC	collina int.	1,44	
098	5	LO	pianura	1,82	
100	3	PO	collina int.	1,70	

LEGENDA:

PROV	CODICE ISTAT DELLA PROVINCIA
ZONA	CODICE DI ZONA OMOGENEA DA PIANO DI REGIONALIZZAZIONE
SIGLA	SIGLA DELLA PROVINCIA
NOME_ZONA	TIPOLOGIA MORFOLOGICA DELLA ZONA

98A10972

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, firmato a Roma il 16 settembre 1993 ed a Seoul il 18 ottobre 1993.

Il giorno 4 dicembre 1998 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del memorandum d'intesa sulla cooperazione sui sistemi di difesa e relativo supporto logistico tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Repubblica di Corea, firmato a Roma il 16 settembre 1993 ed a Seoul il 18 ottobre 1993, che è stato recepito nel nostro ordinamento con legge del 23 marzo 1998, n. 102, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 1998, n. 89.

In conformità all'art. 13, il MOU è entrato in vigore in data 4 dicembre 1998.

98A10919

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 dicembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1650,48
ECU	1944,76
Marco tedesco	990,39
Franco francese	295,34
Lira sterlina	2778,75
Fiorino olandese	878,85
Franco belga	48,014
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,32
Lira irlandese	2459,55
Dracma greca	5,897
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1065,65
Yen giapponese	14,290
Franco svizzero	1219,42
Scellino austriaco	140,77
Corona norvegese	215,07
Corona svedese	205,80
Marco finlandese	325,78
Dollaro australiano	1020,00

98A11009

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bergamon incolore»

Estratto decreto n. 434 del 25 settembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON INCOLORE, con variazione della denominazione in BEMONALCOOL, nella confezione soluzione flacone 5000 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 4762 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro; etanolo.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via di Cancelliera, 60, Ariccia (Roma), codice fiscale 04545381008.

A.I.C.: n. 033744020 (in base 10), 105T4N (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono km 13,300 Utebo - Zaragoza (Spagna); Farmec di Renato Tabasso & C. S.n.c. - Settimo di Pescantina (Verona).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a*), ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giono successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Bergamon S.r.l. titolare dell'A.I.C.

98A10920

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sangen Fix»

Estratto decreto n. 507 del 16 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SANGEN FIX, con variazione della denominazione in SANGEN, nella confezione fazzoletto imbevuto di soluzione 6 bustine, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9396 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione: principio attivo: Benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Boots Healthcare Marco Viti Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Tarantelli, 13/15, Mozzate (Como), codice fiscale 06325010152.

A.I.C.: n. 033906025 (in base 10), 10BRC9 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: produzione e controllo finale: Boots Healthcare Marco Viti Farmaceutici S.p.a. - Mozzate (Como); confezionamento terminale: Ivers Lee Italia S.p.a. - Caronno Pertusella (Varese).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a*), ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovrà comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato n. 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giono successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società Boots Healthcare Marco Viti Farmaceutici S.p.a. titolare all'A.I.C.

98A10921

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «AS/85»

Estratto decreto A.I.C. n. 539 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale AS/85 nelle forme e confezioni: 5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale + 5 cannule, 10 buste di polvere per soluzione vaginale da g 1,5.

Titolare A.I.C.: Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24, codice fiscale n. 00826170334.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l. nello stabilimento, sito in via Cacciamali, 34-38, Brescia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 flaconi monouso da 140 ml di soluzione vaginale + 5 cannule;

A.I.C. n. 028665014 (in base 10), 0VBT5Q (in base 32);

«Classe: «C»;

10 buste di polvere per soluzione vaginale da g 1,5;

A.I.C. n. 028665026 (in base 10), 0VBT62 (in base 32);

Classe «C».

Composizione:

un flacone monouso da 140 ml + cannula contiene:

principio attivo: naproxene isobutanolammonio g 0,42 (pari a naproxene g 0,30);

eccipienti: sodio fosfato bibasico, sodio fosfato monobasico, alchilamidobetaina, benzalconio cloruro, sodio edetato, essenza floreale, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una busta da g 1,5 contiene:

principio attivo: naproxene isobutanolammonio g 1,5 (pari a naproxene g 1,08);

eccipienti: imidazolidinilurea, sodio cloruro (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: vaginiti, vulvo-vaginiti, cerviciti di qualunque origine e natura; profilassi pre e postoperatoria nella chirurgia ginecologica; igiene intima durante il puerperio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10931

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Androderm®»

Estratto decreto A.I.C. n. 564 del 4 dicembre 1998

Specialità medicinale ANDRODERM® nelle forme e confezioni: 10 cerotti transdermici da 12,2 mg e 30 cerotti transdermici da 12,2 mg.

Titolare A.I.C.: società Schwarz Pharma p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via F. Casati n. 16, codice fiscale n. 07254500155.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo, della specialità medicinale sopracitata, è effettuata dalla Theratech Inc. nello stabilimento sito in Salt Lake City, Utah (USA), Wakara Way.

Le operazioni terminali di controllo sono effettuate anche da Schwarz Pharma AG nello stabilimento sito in Monheim (Germania), Alfred Nobel - Str. 10.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 cerotti transdermici da 12,2 mg;

A.I.C. n. 031814015 (in base 10), 0YBWCZ (in base 32);

«Classe: «C»;

30 cerotti transdermici da 12,2 mg;

A.I.C. n. 031814027 (in base 10), 0YBWDC (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene:

principio attivo: testosterone 12,2 mg;

eccipienti: alcool, acqua purificata, glicerina, glicerina monooleato, metil laurato, carbomer 1342, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Androderm®» è indicato per la terapia sostitutiva in casi di deficienza o assenza di testosterone endogeno, come si verifica nell'ipogonadismo primario congenito o acquisito: criptorchidismo, torsione bilaterale, orchite, orchidectomia, sindrome del testicolo scomparso, sindrome di Klinefelter, chemioterapia, danni tossici da alcolismo o metalli pesanti.

Ipogonadismo secondario: ipogonadismo ipogonadotropo (congenito o acquisito), deficienza idiopatica di gonadotropina o LHRH, danno dell'ipofisi-ipotalamo per tumore, trauma o radiazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10925

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronchenolo antiflù C»

Estratto decreto A.I.C. n. 588 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale BRONCHENOLO ANTIFLÙ C nella forma e confezione: 12 compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Valda lab. farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti s.n.c., codice fiscale n. 00778190157.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo sono effettuati dalla società SmithKline Beecham S.p.a. nello stabilimento sito in via Zambeletti s.n.c., Baranzate di Bollate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse effervescenti;

A.I.C. n. 029210010 (in base 10), 0VVFDU (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: paracetamolo 500 mg, acido ascorbico (vitamina C) 300 mg;

eccipienti: sorbitolo polvere, sodio bicarbonato, acido citrico anidro, sodio laurisolfato, saccarina sodica, dimeticone, polividone, sodio carbonato anidro, aroma naturale limone (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati febbrili e di stati dolorosi acuti (in corso di malattie da raffreddamento quali influenza, mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10923

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Contracide»

Decreto A.I.C. n. 548 del 26 novembre 1998

Specialità medicinale: CONTRACIDE nella forma e confezione: flacone 250 ml di sospensione.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Panzini n. 13, codice fiscale n. 11116290153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Norgine Pharma, nello stabilimento sito in Dreux (France), 29 rue Ethè Virton - BP 109.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 250 ml di sospensione;

A.I.C. n. 032011013 (in base 10), 0YJWS5 (in base 32);

classe «C».

Composizione: 100 ml contengono:

principi attivi: alluminio diidrossido gel 4,00 g; magnesio trisilicato 8,00 g; dimeticone 2,00 g;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa dispersibile, metile paraidossibenzoato, sodio benzoato, sorbitolo, aroma mentalimone, acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della iperacidità (dolori e bruciori) legati ad affezioni esofago-gastro-duodenali. Aerofagia (deglutizione, inavvertita, di aria che dà senso di gonfiore a livello dello stomaco). Meteorismo intestinale (presenza di gas nell'intestino).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10930

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparsan»

Decreto A.I.C. n. 558 del 4 dicembre 1998

Specialità medicinale: EPARSAN nella forma e confezioni: «12.500» 10 fiale soluzione iniettabile 12.500 U.I. 0,5 ml + 10 siringhe; «5.000» 10 fiale soluzione iniettabile 5.000 U.I. 0,2 ml + 10 siringhe.

Titolare A.I.C.: Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio n. 6, codice fiscale n. 04562951006.

Produttore: la produzione della specialità medicinale sopra indicata è effettuata dalla società I.P.A. International Pharmateceuticals Associated S.r.l., nello stabilimento sito in Roma, via del Casale Cavallari n. 53.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«12.500» 10 fiale soluzione iniettabile 12.500 U.I. 0,5 ml + 10 siringhe;

A.I.C. n. 031969013 (in base 10), 0YHMRP (in base 32);

classe «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«5.000» 10 fiale soluzione iniettabile 5.000 U.I. 0,2 ml + 10 siringhe;

A.I.C. n. 031969025 (in base 10), 0YHMS1 (in base 32);

classe «A» - Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo e sarà determinato in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione:

una fiala da 12.500 U.I. 0,5 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una fiala da 5.000 U.I. 0,2 ml contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10929

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Atrovent»

Decreto N.C.R. n. 524 del 18 novembe 1998

Specialità medicinale: ATROVENT nella forma e confezione: flacone 15 ml di spray nasale soluzione allo 0,06% (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale n. 00421210485.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone 15 ml di spray nasale soluzione allo 0,06%;

A.I.C. n. 029308095 (in base 10), 0VYF5Z (in base 32);

classe «C»;

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: ipratropio bromuro 60 mg (ogni erogazione rilascia 70 μl di soluzione, pari a 42 μg di ipratropio bromuro anidro).

eccipienti: sodio cloruro, benzalconio cloruro, disodio edetato, acqua depurata, acido cloridrico, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Atrovent» spray nasale 0,06% è indicato nel trattamento sintomatico della rinorrea nelle riniti (raffreddore comune).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10922

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ecafast»

Estratto decreto N.C.R. n. 565 del 4 dicembre 1998

Specialità medicinale: ECAFAST nelle confezioni: 10 fiale per uso sottocutaneo da 0,2 ml - 5.000 U.I. + 10 siringhe sterili monouso da 1 ml e 10 fiale per uso sottocutaneo da 0,5 ml - 12.500 U.I. + 10 siringhe sterili monouso da 1 ml (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Crinos industria farmacobiologica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre n. 2, codice fiscale n. 01192270138.

Produttore: la produzione e il controllo sono eseguiti dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Villa Guardia (Como).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale per uso sottocutaneo da 0,2 ml - 5.000 U.I. + 10 siringhe sterili monouso da 1 ml;

A.I.C. n. 027429164 (in base 10), 0U529D (in base 32);

classe «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche);

10 fiale per uso sottocutaneo da 0,5 ml - 12.500 U.I. + 10 siringhe sterili monouso da 1 ml;

A.I.C. n. 027429176 (in base 10), 0U529S (in base 32);

classe «A» ad un prezzo allineato al prezzo delle confezioni autorizzate ed adeguate ai sensi della delibera CIPE del 26 febbraio 1998 (prezzo medio europeo prima tranche).

Composizione:

ogni fiala da 0,2 ml - 5.000 U.I. contiene:

principio attivo: eparina calcica 5.000 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni fiala da 0,5 ml - 12.500 U.I. contiene:

principio attivo: eparina calcica 12.500 U.I.;

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica venosa e arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10924

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefalotina»

Decreto G n. 560 del 4 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune: CEFALOTINA nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile 1000 mg + fiala solvente; 50 flaconcini polvere per soluzioneiniettabile 1000 mg e 100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Biopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c., codice fiscale n. 03744951009.

Numeri A.I.C.:

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile 1000 mg + fiala solvente:

A.I.C. n. 033356015/G (in base 10), 0ZTY7H (in base 32);

50 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1000 mg:

A.I.C. n. 033356027/G (in base 10), 0ZTY7V (in base 32);

100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1000 mg:

A.I.C. n. 033356039/G (in base 10), 0ZTY87 (in base 32).

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento del medicinale sopra indicato sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c.;

la produzione, il controllo ed il confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla società ISF, nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Composizione:

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + fiala solvente contiene:

principio attivo: cefalotina sodica 1087 mg pari a cefalotina 1000 mg;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg contiene:

principio attivo: cefalotina sodica 1087 mg pari a cefalotina 1000 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di infezioni gravi causate da germi sensibili alla «Cefalotina», responsabili delle seguenti patologie: infezioni del tratto respiratorio, della pelle e dei tessuti molli, peritonite, infezioni del tratto genitourinario, setticemia (compresa l'endocardite), infezioni gastrointestinali, meningiti (la «Cefalotina» sodica non deve essere considerata un farmaco di prima scelta nelle infezioni meningee anche causate da germi ad esso sensibili, dati i livelli relativamente bassi di farmaco che si raggiungono a livello cefalorachidiano), infezioni delle ossa e delle articolazioni. Prevenzione perioperatoria nelle infezioni chirurgiche e nelle ferite contaminate o potenzialmente contaminate e negli interventi a cuore aperto o di artroplastica con inserzioni di protesi. L'uso profilattico della «Cefalotina» sodica dovrebbe essere interrotto entro le 24 ore successive all'intervento. Se compaiono i segni di una infezione, istituire una terapia antibiotica sulla base dei risultati delle prove microbiologiche.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + fiala solvente:

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

50 flaconcini polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione: 1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg + fiala solvente: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni 50 e 100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile da 1000 mg: uso riservato agli ospedali, cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10928

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzilpenicillina benzatinica»

Decreto G n. 561 del 4 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune: BENZILPENICILLINA BENZATINICA nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile 600.000 U.I. + fiala solvente; 50 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 600.000 U.I.; 100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 600.000 U.I.; 1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile 1.200.000 U.I. + fiala solvente; 50 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 1.200.000 U.I.; 100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 1.200.000 U.I.

Titolare A.I.C.: Biopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c., codice fiscale n. 03744951009.

Numeri A.I.C.:

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile 600.000 U.I. mg + fiala solvente:

A.I.C. n. 033120015/G (in base 10), 0ZLRSH (in base 32);

50 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 600.000 U.I.:

A.I.C. n. 033120039/G (in base 10), 0ZLRT7 (in base 32);

100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 600.000 U.I.:

A.I.C. n. 033120041/G (in base 10), 0ZLRT9 (in base 32);

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile 1.200.000 U.I. mg + fiala solvente:

A.I.C. n. 033120027/G (in base 10), 0ZLRSV (in base 32);

50 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 1.200.000 U.I.:

A.I.C. n. 033120054/G (in base 10), 0ZLRTQ (in base 32);

100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile 1.200.000 U.I.:

A.I.C. n. 033120066/G (in base 10), 0ZLRU2 (in base 32).

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento del medicinale sopra indicato sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c.;

la produzione, il controllo ed il confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla società ISF, nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Composizione:

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I. + fiala solvente contiene:

principio attivo: benzilpenicillina benzatinica 600.000 U.I.;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 2,5 ml;

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I. contiene:

principio attivo: benzilpenicillina benzatinica 600.000 U.I.;

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 1.200.000 U.I. + fiala solvente contiene:

principio attivo: benzilpenicillina benzatinica 1.200.000 U.I.;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 1.200.000 U.I. contiene:

principio attivo: benzilpenicillina benzatinica 1.200.000 U.I.

Indicazioni terapeutiche: la «Benzilpenicillina benzatinica» è indicata nel trattamento di infezioni sostenute da microrganismi sensibili alla benzilpenicillina, che rispondono a bassi, ma molto prolungati, livelli serici dell'antibiotico. Profilassi della malattia reumatica e delle recidive. Lue.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I. + fiala solvente:

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

50 flaconcini polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I.:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I.:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 1.200.000 U.I. + fiala solvente:

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

50 flaconcini polvere per sospensione iniettabile da 1.200.000 U.I.:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile da 1.200.000 U.I.:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98.

Classificazione ai fini della fornitura:

per le confezioni: 1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I. + fiala solvente e 1 flaconcino polvere per sospensione iniettabile da 1.200.000 U.I. + fiala solvente: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni 50 e 100 flaconcini polvere per sospensione iniettabile da 600.000 U.I. e 1.200.000 U.I.: uso riservato agli ospedali, cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10927

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzilpenicillina potassica»

Decreto G n. 562/98 del 4 dicembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune: BENZILPENICILLINA POTASSICA nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Confezioni: 1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile 1.000.000 U.I. + fiala solvente; 50 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1.000.000 U.I. e 100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1.000.000 U.I.

Titolare A.I.C.: Biopharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c., codice fiscale n. 03744951009.

Numeri A.I.C.:

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile 1.000.000 U.I. + fiala solvente:

A.I.C. n. 032962019/G (in base 10), 0ZFXH3 (in base 32);

50 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1.000.000 U.I.:

A.I.C. n. 032962021/G (in base 10), 0ZFXH5 (in base 32);

100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile 1.000.000 U.I.:

A.I.C. n. 032962033/G (in base 10), 0ZFXHK (in base 32).

Produttore:

la produzione, il controllo ed il confezionamento del medicinale sopra indicato sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Santa Palomba (Roma), via delle Gerbere s.n.c.;

la produzione, il controllo ed il confezionamento della fiala solvente sono effettuati dalla società ISF, nello stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040.

Composizione:

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I. + fiala solvente contiene:

principio attivo: benzilpenicillina potassica 1.000.000 U.I.;

una fiala solvente contiene:

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml;

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I. contiene:

principio attivo: benzilpenicillina potassica 1.000.00 U.I.

Indicazioni terapeutiche: la «Benzilpenicillina potassica» è indicata nel trattamento di infezioni gravi causate da microrganismi penicillino G-sensibili, quando sia necessaria una rapida ed elevata penicillinemia. La terapia dovrebbe essere guidata da ricerche batteriologiche, incluse le prove di sensibilità, e dalla risposta clinica.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I. + fiala solvente:

classe «A». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

50 flaconcini polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I.:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98;

100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I.:

classe «A per uso ospedaliero H». Il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, in applicazione dell'art. 36, comma 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della deliberazione del CIPE 26 febbraio 1998, n. 10/98.

Classificazione ai fini della fornitura:

per la confezione: 1 flaconcino polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I. + fiala solvente: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

per le confezioni 50 e 100 flaconcini polvere per soluzione iniettabile da 1.000.000 U.I.: uso riservato agli ospedali, cliniche e case di cura. Vietata la vendita al pubblico (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10926

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano intestate alla società Poli industria chimica S.p.a.

Estratto decreto n. 536 del 18 novembre 1998

Tutte le specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Poli industria chimica S.p.a., con sede in piazza Agrippa, 1 - 20141 Milano, codice fiscale n. 00746490150, sono ora trasferite alla società: Monsanto italiana S.p.a., con sede in via Walter Tobagi, 8, Peschiera Borromeo (Milano), codice fiscale n. 00798570156.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10940

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cortone acetato».

Estratto decreto n. 566 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Merck & Co. Inc., con sede in Whitehouse Station N.J. USA, Stati Uniti d'America, rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp e Dohme S.p.a., con sede in via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale n. 004227605874:

Specialità: CORTONE ACETATO

20 compresse 25 mg, A.I.C. n. 004561015,

è ora trasferita alla società: Istituto chimico internazionale dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede in via Salaria, 1240 - 00138 Roma, codice fiscale n. 00399680586.

Produzione, controllo e confezionamento: Istituto chimico lnternazionale dr. Giuseppe Rende S.r.l., con sede in via Salaria, 1240, Roma.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenistil»

Estratto decreto n. 579 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Novartis Consumer Health S.A., con sede in 1260 Nyon - Canton Vaud, Svizzera, rappresentata in Italia dalla società Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

Specialità: FENISTIL

30 compresse rivestite 1 mg, A.I.C. n. 020124018;

gocce 20 ml, A.I.C. n. 020124020;

gel 30 g, A.I.C. n. 020124121,

è ora trasferita alla società: Novartis Consumer Health S.p.a., con sede in s.s. Varesina, 233 km 20,5 - 21040 Origgio (Varese), codice fiscale n. 00687350124.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10936

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevibloc»

Estratto decreto n. 583 dell'11 dicembre 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Gensia Europe Limited, con sede in Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane, Bracknell, Berkshire RG12 7BW, Gran Bretagna.

Specialità: BREVIBLOC

5 flaconcini 10 ml, A.I.C. n. 027248020,

è ora trasferita alla società: Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale n. 00492340583.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10937

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitomycin-C»

Estratto decreto MCR n. 545 del 19 novembre 1998

Specialità medicinale: MITOMYCIN-C, nella forma e confezione: 1 flacone di polvere per uso iniettabile da 20 mg.

Titolare A.I.C.: società Kyowa Italiana Farmaceutici r.l.., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Fulvio Testi n. 280, codice fiscale n. 00788050581.

Modifiche apportate: confezione: la confezione ora autorizzata è la seguente:

1 flacone di polvere per uso iniettabile da 40 mg.

Numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

1 flacone di polvere per uso iniettabile da 40 mg;

A.I.C. n. 016766040 (in base 10), 0HZP2S (in base 32);

classe «A per uso ospedaliero H»; il prezzo non potrà essere superiore al prezzo medio europeo (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 016766038 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A10932

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromantal»

Decreto MCpR n. 559 del 4 dicembre 1998

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CROMANTAL nelle forme e confezioni: flacone soluzione rinologica 2% 10 ml, A.I.C. n. 025403027 e flacone collirio 2% 10 ml, A.I.C. n. 025403015, rilasciata alla società Nuovo consorzio sanitario nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio n. 6, codice fiscale 04562951006, sono apportate le seguenti modifiche:

per la forma farmaceutica «spray nasale, soluzione»:

confezione: in sostituzione della confezione: flacone soluzione rinologica 2% 10 ml è ora autorizzata la confezione: flacone spray nasale, soluzione 4% 30 ml;

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: disodio cromoglicato g 4;

eccipienti: benzalconio cloruro, alcool benzilico, fosfato monopotassico, fosfato sodico bibasico, acqua depurata sterile (nelle quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

per la forma farmaceutica «collirio, soluzione»:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: disodio cromoglicato g 4;

eccipienti: benzalconio cloruro, alcool benzilico, fosfato monopotassico, fosfato sodico bibasico, sodio cloruro, acqua depurata sterile (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone spray nasale, soluzione 4% 30 ml;

A.I.C. n. 025403039 (in base 10), 0S77NZ (in base 32);

classe: «C»;

flacone collirio, soluzione 4% 10 ml;

A.I.C. n. 025403041 (in base 10), 0S77P1 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermata la classificazione come medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

I lotti già prodotti, recanti i numeri di A.I.C. in precedenza autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10933

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miclast»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 577 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: MICLAST, emulsione flacone 30 g, A.I.C. n. 025218025.

Società Pierre Fabre Italia S.p.a., via G.G. Winckelmann, 1 - 20146 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica - Modifica condizionamento primario: nuova confezione in sostituzione.

Si approva la sostituzione della confezione *da tubo* in alluminio con imboccatura tipo oftalmico e capsula bianca in resina con A.I.C. n. 025218025 (in base 10), 0S1LZ9 (in base 32), *a flacone* in HDPE munito di contagocce in PE e capsula con chiusura di sicurezza con A.I.C. n. 025218090 (in base 10), 0S1M1B (in base 32).

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 025218025 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10935

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Frone», «Geref», «Metrodin HP», «Pergogreen», «Profasi HP», «Saizen», «Serofene», «Stilamin», «Ukidan».

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 618 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinali: FRONE, GEREF, METRODIN HP, PERGOGREEN, PROFASI HP, SAIZEN, SEROFENE, STILAMIN, UKIDAN.

Società: Serono Pharma S.p.a., via Casilina n. 125, Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

i lotti delle confezioni delle specialità medicinali: «Frone» 3 flac. liof. 1.000.000 U.I. + 3 fiale 1 ml, A.I.C. n. 025409069, pomata 500.000 U.I. 5 g, A.I.C. n. 025409071, gocce 3 f. 600.000 U.I. + 3 sir. 1,2 ml, A.I.C. n. 025409083, 3 flac. liof. 3.000.000 U.I + 3 fiale 2 ml, A.I.C. n. 025409095, 1 fl. liof. 3.000.000 U.I. + f. solv., A.I.C. n. 025409107; «Geref», 1 fiala liof 50 mcg + 1 f. solv., A.I.C. n. 026976011, «Metrodin HP», "75" im. sc. 1 fiala liof. 75 U.I. + 1 fiala solv., A.I.C. n. 029143017, "150" im. s.c. f. liof. 150 U.I. + solv., A.I.C. n. 029143029; «Pergogreen», "75" 1 fiala liof. FSH 75 U.I. + LH 35 U.I. + 1 fiala 1 ml. A.I.C. n. 028412017, "150" 1 fiala liof. FSH 150 U.I. + LH 70 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 028412029; «Profasi HP», im. 2 f + 2 f. 500 U.I., A.I.C. n. 003247018, im. 2 f. + 2 f. 1000 U.I., A.I.C. n. 003247020, im. 2 f. + 2 f. 2000 U.I., A.I.C.

n. 003247032, im. 1 fiala 5000 U.I + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 003247044, im. 2 f. + 2 f. 250 U.I., A.I.C. n. 003247057; «Saizen», 1 flac. liof. 4 U.I. + 1 fiala 1 ml, A.I.C. n. 026863011, 3 flac. liof. 4 U.I. + 3 f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863023, flac. liof. 10 U.I. + solv. 5 ml, A.I.C. n. 026863035, flac. liof. 2 U.I. + f. solv. 1 ml, A.I.C. n. 026863047; «Serofene», 30 cps. 50 mg, A.I.C. n. 026972012; «Stilamin», i.v. 1 fiala 250 mcg + 1 f. solv., A.I.C. n. 024724015, i.v. 1 f. liof. 3 mg + 1 f. solv., A.I.C. n. 024724027, 1 fiala 750 mcg + f. solv. 2 ml, A.I.C. n. 024724039; «Ukidan», i.v. 1 fl. + 1 f. 5000 U.I., A.I.C. n. 023208010, i.v. 1 fl. + 1 f. 25.000 U.I., A.I.C. n. 023208022, i.v. 1 fl. + 1 f. 50.000 U.I., A.I.C. n. 023208034, i.v. 1 fl. + 1 f. 100.000 U.I., A.I.C. n. 023208046, i.v. 1 fl. + 1 f. solv. 250.000 U.I, A.I.C. n. 023208059, i.v. 1 fl. + 1 f. solv. 500.000 U.I., A.I.C. n. 023208061, i.v. 1 fl. + 1 f. solv. 1.000.000 U.I., A.I.C. n. 023208073, prodotti anteriormente al 22 dicembre 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 489/1997 del 18 novembre 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 17 dicembre 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10938

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xamamina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 622 dell'11 dicembre 1998

Specialità medicinale: XAMAMINA.

Società: Bracco S.p.a., via E. Folli n. 50, Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte:

«i lotti delle confezioni della specialità medicinale "Xamamina" 2 cps 50 mg, A.I.C. n. 002955058, "Xamamina" 6 cps 50 mg, A.I.C. n. 002955060, "Xamamina" 10 cps. 50 mg, A.I.C. n. 002955072, "Xamamina" 6 cps 25 mg, A.I.C. n. 002955108 prodotti anteriormente al 30 luglio 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 279/1997 del 24 giugno 1997 di cambio di titolarità, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dal 7 marzo 1999».

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10939

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Cistrynol"».

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il decreto n. 119 del 18 agosto, concernente la specialità medicinale per uso veterinario CISTRYNOL pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 1° settembre 1998, alla pagina 44, seconda colonna, laddove è scritto:

«10 flaconi da 15 ml, A.I.C. numero 102350040.»,

leggasi:

«10 flaconi da 15 ml, A.I.C. numero 102354040.»;

inoltre, a pagina 45, prima colonna, laddove è scritto:

«Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.»,

leggasi:

«Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.».

98A10975

BANCA D'ITALIA

149° Aggiornamento del 16 dicembre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Nuova disciplina della riserva obbligatoria

Dal 1° gennaio 1999, l'Unione economica e monetaria entra nella terza fase; a partire dalla medesima data undici Paesi adotteranno la moneta unica europea, l'euro. La responsabilità della politica monetaria dell'area è affidata al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione europea.

La riserva obbligatoria è uno degli strumenti di politica monetaria. In particolare, la previsione di un obbligo di riserva consente al SEBC di stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e di accrescere la capacità di regolare in modo efficiente la liquidità del sistema. La BCE, attraverso il proprio regolamento emanato il 1° dicembre 1998, ha disciplinato la materia della riserva obbligatoria per le banche dell'area dell'euro.

Coerentemente con il suddetto regolamento, vengono definite le allegate istruzioni che specificano le modalità di assolvimento degli obblighi di riserva.

In particolare, le banche insediate in Italia sono tenute a detenere presso la Banca d'Italia un deposito obbligatorio in contanti. A partire dal primo periodo di mantenimento, che va dal 1° gennaio al 23 febbraio 1999, la riserva obbligatoria viene determinata applicando un'aliquota pari al 2% alle consistenze dell'aggregato soggetto a riserva alla fine del mese di dicembre 1998. Dall'importo così determinato viene detratta una franchigia pari a 100.000 euro. Dal mese di riferimento di gennaio 1999, il periodo di mantenimento andrà dal giorno 24 del mese successivo a quello di riferimento al giorno 23 del mese seguente.

Le banche comunicano alla Banca d'Italia i dati utili al calcolo della riserva attraverso le segnalazioni statistiche entro il dodicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Transitoriamente, in attesa che si realizzino le condizioni per l'utilizzo automatico delle segnalazioni statistiche, le banche sono tenute a presentare presso le filiali della Banca d'Italia il mod. 109 Vig. contenente le informazioni utili per il calcolo della riserva obbligatoria.

La riserva obbligatoria sarà remunerata al tasso medio delle «operazioni di rifinanziamento principali» effettuate dal SEBC nel periodo di mantenimento.

L'adempimento degli obblighi di riserva è verificato sulla base delle riserve medie giornaliere detenute da una banca durante il periodo mensile di mantenimento. Le banche possono movimentare l'intero ammontare del deposito obbligatorio nel corso del suddetto periodo.

La BCE ha stabilito la possibilità per le banche di adempiere gli obblighi di riserva in via indiretta, per il tramite di un'altra banca assoggettata agli obblighi, definita banca intermediaria. In questo caso, la banca intermediata assolverà i propri obblighi direttamente presso la banca intermediaria e non presso la Banca d'Italia. Resta ferma la responsabilità in ordine alla correttezza delle informazioni utili al calcolo della riserva obbligatoria.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di riserva la BCE può irrogare sanzioni direttamente alle banche assoggettate a ROB.

*
* *

Il recepimento della nuova disciplina ha dato luogo ad una nuova versione del capitolo XV delle Istruzioni di Vigilanza — Parte riservata agli enti creditizi. Per completezza di informazione, verrà trasmessa non appena disponibile la versione ufficiale in lingua italiana del regolamento della BCE, che costituisce la principale fonte normativa della disciplina in materia di riserva obbligatoria.

Data la rilevanza della materia, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Governatore: FAZIO

RISERVA OBBLIGATORIA (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Dal 1° gennaio 1999, l'Unione Economica e Monetaria entra nella sua terza fase; a partire dalla medesima data 11 paesi adotteranno la moneta unica europea, l'euro. La responsabilità della politica monetaria dell'area è affidata al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), composto dalla Banca Centrale Europea (BCE) e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione Europea (UE).

Nell'ambito del SEBC spetta al Consiglio direttivo della BCE assumere gli indirizzi di politica monetaria, mentre le decisioni operative sono demandate al Comitato esecutivo secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo. La BCE, nella misura ritenuta possibile e appropriata, ricorre alle banche centrali nazionali al fine di assicurare efficienza operativa.

La riserva obbligatoria è uno degli strumenti di politica monetaria. In particolare, la previsione di un obbligo di riserva consente al SEBC di stabilizzare i tassi di interesse del mercato monetario e di controllare il fabbisogno di liquidità del sistema.

La riserva obbligatoria viene determinata applicando le aliquote fissate dalla BCE alle consistenze dell'aggregato soggetto a riserva alla fine del mese di riferimento. Dall'importo così determinato viene sottratta una detrazione fissa. L'adempimento degli obblighi di riserva è verificato sulla base delle riserve medie giornaliere detenute da una istituzione creditizia durante il periodo mensile di mantenimento.

La BCE pubblica alla fine di ogni mese una lista delle istituzioni monetarie e creditizie soggette all'obbligo di riserva e una lista delle istituzioni esenti al fine di consentire l'esclusione dall'aggregato soggetto a riserva delle passività nei confronti dei soggetti tenuti al rispetto della riserva obbligatoria del SEBC.

Al fine di favorire la stabilizzazione dei tassi di interesse, il regime di riserva obbligatoria del SEBC consente di utilizzare un meccanismo di mobilizzazione della riserva. Inoltre, per consentire maggiore flessibilità gestionale alle banche è prevista la possibilità di assolvere agli obblighi di riserva in via indiretta attraverso una banca intermediaria.

Nell'ambito del quadro generale indicato dalla BCE, le singole banche centrali nazionali integrano la disciplina per i profili di competenza.

Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

---

(1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dal trattato istitutivo della Comunità Europea, come modificato dal Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato in Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454 e, in particolare, da:

— l'art. 5.1 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE, al fine di assolvere i compiti del SEBC, il potere di raccogliere, assistita dalle banche centrali nazionali, le necessarie informazioni statistiche delle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;

— l'art. 5.4 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce al Consiglio il potere di determinare le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione;

— l'art. 19.1 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali;

— l'art. 19.2 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce al Consiglio la facoltà di definire la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza;

— l'art. 34.3 dello Statuto del SEBC/BCE che attribuisce alla BCE, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.

e inoltre da:

— i Regolamenti del Consiglio dell'UE sull'applicazione di riserve obbligatorie da parte della BCE (CE n. 2531/98); sul potere della BCE di irrogare sanzioni (CE n. 2532/98); sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della BCE (CE n. 2533/98) emanati il 23 novembre 1998 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 27 novembre 1998;

— il Regolamento della BCE del 1° dicembre 1998 sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime;

— il Regolamento della BCE del 1° dicembre 1998 sugli obblighi di segnalazione statistica riguardante il bilancio consolidato del settore monetario e finanziario.

Le seguenti disposizioni hanno valenza illustrativa e applicativa delle disposizioni comunitarie sopra richiamate, alle quali andrà comunque fatto riferimento per la definizione degli obblighi dei destinatari.

3. Destinatari

Sono soggette alle presenti istruzioni le banche insediate in Italia.

4. Definizioni

Ai fini delle presenti istruzioni si definiscono:

- *"aggregato soggetto a riserva"*, le passività denominate in qualsiasi valuta come indicate dall'art. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime. Sono escluse le passività nei confronti della BCE e delle banche centrali dei Paesi che hanno adottato l'euro nonché delle altre banche soggette alla riserva obbligatoria del SEBC; per l'individuazione di queste ultime occorre fare riferimento alla lista delle istituzioni soggette a riserva obbligatoria e a quella delle istituzioni esenti pubblicate dalla BCE.

  L'aggregato soggetto a riserva è composto da due parti alle quali si applicano aliquote differenziate. Le voci della matrice dei conti necessarie per il calcolo dell'aggregato soggetto a riserva sono riportate nell'All. A del presente Capitolo;
- *"banca insediata in Italia"*, la banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico in materia bancaria e creditizia);
- *"banca intermediaria"*, la banca insediata in Italia che assolve gli obblighi di riserva anche per conto di altre banche che si avvalgono della possibilità di detenere la totalità della riserva obbligatoria in via indiretta (cfr. Sez. II, par. 3, del presente Capitolo);
- *"banca intermediata"*, la banca insediata in Italia che assolve gli obblighi di riserva in via indiretta attraverso una banca intermediaria (cfr. Sez, II, par. 3, del presente Capitolo);
- *"conto di riserva"*, il conto aperto presso la Banca d'Italia da un soggetto sottoposto all'obbligo di riserva; il saldo contabile giornaliero del conto di riserva rileva per il rispetto dell'obbligo di riserva;
- *"mese di riferimento"*, il mese in cui viene effettuata la raccolta sulla base della quale viene calcolata la riserva dovuta;
- *"operazione di rifinanziamento principale"*, operazioni regolari di mercato aperto effettuate dal SEBC sotto forma di operazioni temporanee. Tali operazioni vengono effettuate mediante aste standard, con frequenza settimanale e scadenza a due settimane;
- *"periodo di mantenimento"*, il periodo durante il quale deve essere osservato l'obbligo di riserva;
- *"riserva dovuta"*, l'ammontare di riserva obbligatoria che le banche insediate in Italia sono tenute a mantenere sul conto di riserva presso la Banca d'Italia;
- *"tasso di rifinanziamento marginale (ESCB marginal lending rate)"*, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale.

SEZIONE II

RISERVA OBBLIGATORIA

1. Caratteristiche generali

Le banche insediate in Italia sono tenute a costituire a fronte dell'aggregato soggetto a riserva un deposito in contanti presso la Banca d'Italia (conto di riserva) (1)(2).

Le succursali di banche estere, comunitarie ed extracomunitarie, sono tenute a detenere la riserva obbligatoria presso la Banca d'Italia. Per le banche con più succursali in Italia la succursale capofila è tenuta al rispetto della riserva obbligatoria aggregata di tutte le filiali in Italia.

La misura della riserva dovuta è pari al 2 per cento della prima parte dell'aggregato soggetto a riserva; nessuna riserva è dovuta con riferimento alla seconda parte (aliquota 0 per cento). Sull'importo così determinato si applica una detrazione fissa, pari a 100.000 euro (3). La detrazione si applica per ogni singola banca assoggettata agli obblighi di riserva anche se questa si avvale della facoltà della riserva indiretta (cfr. *infra* par. 3).

La riserva obbligatoria deve essere rispettata in media nel corso del periodo di mantenimento. Il periodo di mantenimento va dal giorno 24 del mese successivo a quello di riferimento al giorno 23 del mese seguente (4). Durante il periodo di mantenimento le banche possono movimentare l'intero ammontare del conto di riserva.

Gli obblighi di riserva si intendono assolti qualora nel periodo di mantenimento l'importo medio dei saldi contabili giornalieri del conto di riserva non risulti inferiore alla riserva dovuta (obbligo medio di riserva).

La riserva obbligatoria è remunerata nella misura pari al tasso medio, calcolato durante il periodo di mantenimento, delle operazioni di rifinanziamento principali poste in essere dal SEBC (5).

---

(1) Cfr. art. 6 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(2) Le banche sottoposte all'obbligo di riserva che vengono sospese o escluse dal sistema di regolamento lordo BI-REL (cfr. Guida per gli operatori) sono tenute, dal giorno della sospensione ovvero dell'esclusione, a versare e a detenere la riserva dovuta su un deposito in conto corrente di riserva obbligatoria a gestione locale, acceso presso la Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente.

(3) Cfr. art. 5 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(4) Il primo periodo di mantenimento va dal 1° gennaio al 23 febbraio 1999 e si riferisce all'aggregato soggetto a riserva rilevato il 31 dicembre 1998.

(5) Cfr. art. 8 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime. Da un punto di vista analitico, la remunerazione della riserva è pari alla formula seguente:

$$R_t = \frac{Ht * nt * \sum_{i=1}^{n} \frac{MRi}{nt * 100}}{360}$$

dove:

R_t è la remunerazione pagata sulla riserva obbligatoria per il periodo di mantenimento *t*;
H_t è l'ammontare di riserva obbligatoria detenuta nel conto di riserva per il periodo di mantenimento *t*;
n_t è il numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento *t*;
i è l'*i*-esimo giorno di calendario del periodo di mantenimento *t*;
MRi è il tasso di interesse della più recente operazione di rifinanziamento principale rispetto all'*i*-esimo giorno di calendario.

Le somme eventualmente versate in eccesso rispetto alla riserva dovuta non sono remunerate. Le somme a titolo di remunerazione della riserva sono riconosciute alle banche il secondo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di mantenimento al quale la remunerazione si riferisce.

2. Aggregato soggetto alla riserva obbligatoria

L'aggregato soggetto a riserva viene calcolato sulla base delle segnalazioni statistiche e monetarie fornite dalle banche alla Banca d'Italia (matrice dei conti); per ciascun mese di riferimento vengono utilizzati i dati relativi alla fine del medesimo mese, come segnalati nella matrice dei conti (cfr. prospetto di raccordo in All. A del presente Capitolo).

Tali segnalazioni vengono fornite anche in applicazione dei generali obblighi di segnalazione di statistiche monetarie e bancarie della BCE, che sono stabiliti nel Regolamento della BCE sulla raccolta di informazioni statistiche riguardanti il bilancio consolidato del settore economico e finanziario (1).

3. Riserva in via indiretta

Le banche possono adempiere agli obblighi di riserva anche in via indiretta attraverso una banca intermediaria. La banca intermediaria è responsabile, congiuntamente alle banche intermediate, del rispetto degli obblighi di riserva da parte di queste ultime (2). Possono svolgere il ruolo di intermediario le banche che gestiscono una parte dell'amministrazione di altre banche, per conto di queste ultime (ad esempio, gestione della tesoreria, comovimentazione del conto di riserva, ecc.).

Le banche che intendono avvalersi della riserva in via indiretta ne fanno richiesta alla Banca d'Italia. La richiesta deve contenere una dichiarazione, firmata dai legali rappresentanti della banca richiedente e della banca intermediaria, attestante il rapporto di gestione amministrativa esistente tra le due banche e l'accordo per la gestione della riserva in via indiretta fra le medesime banche (cfr. All. B del presente Capitolo).

La Banca d'Italia valuta le richieste di autorizzazione con riguardo al rispetto dei requisiti richiesti e agli assetti organizzativi della banca intermediaria. Qualora, la Banca d'Italia, nei 15 giorni successivi alla ricezione di tale richiesta, non sollevi obiezioni, la banca assolve l'obbligo di riserva in via indiretta a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza dei suddetti 15 giorni (3). Il termine è interrotto nel caso di richiesta di ulteriore documentazione.

Le banche che non intendono più assolvere gli obblighi di riserva per il tramite di una banca intermediaria ovvero quelle che non intendono più svolgere il

(1) Cfr. art. 3, par. 3, del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(2) Cfr. art. 10, par. 3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(3) Per il primo periodo di mantenimento, che va dal 1° gennaio al 23 febbraio 1999, le banche hanno tempo fino al 31 dicembre 1998 per inviare la richiesta di autorizzazione. Qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei successivi 15 giorni, le banche assolveranno l'obbligo di riserva in via indiretta a partire dal medesimo periodo di mantenimento.

ruolo di banca intermediaria per una o più banche ne danno comunicazione alla controparte e alla Banca d'Italia con un preavviso di almeno 12 mesi.

Le banche precedentemente intermediate che intendono assolvere direttamente gli obblighi di riserva attraverso il conto di riserva presso la Banca d'Italia sono tenute al rispetto della riserva obbligatoria sul medesimo conto a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla data di scadenza del periodo di preavviso.

Nel rispetto del suddetto termine di preavviso, le banche intermediate che intendono assolvere gli obblighi in via indiretta attraverso un diverso intermediario ne danno comunicazione alla Banca d'Italia mediante le medesime modalità sopra descritte.

La BCE o la Banca d'Italia possono revocare l'autorizzazione al mantenimento della riserva indiretta (1):

a) per ragioni prudenziali relative alla banca intermediaria;

b) qualora siano venuti meno i presupposti per l'autorizzazione;

c) nel caso in cui si verifichino inadempienze della banca intermediaria o della banca intermediata nel rispetto degli obblighi di riserva;

d) su motivata richiesta di una delle controparti.

Qualora la revoca sia dovuta a motivazioni diverse da quelle prudenziali, la Banca d'Italia ne dà comunicazione con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla fine del periodo di mantenimento per il quale l'autorizzazione cessa di avere validità.

4. Inadempienza agli obblighi di riserva e sanzioni

Il mancato adempimento degli obblighi di riserva si verifica se la media dei saldi contabili di fine giornata del conto di riserva di una banca nel periodo di mantenimento è inferiore alla riserva dovuta nello stesso periodo.

In caso di totale o parziale inadempienza degli obblighi di riserva la BCE può imporre una delle seguenti sanzioni (2):

— il pagamento di una somma calcolata applicando all'inadempienza della banca un tasso fino a 5 punti percentuali superiore a quello di rifinanziamento marginale;

— il pagamento di una somma calcolata applicando all'inadempienza della banca un tasso fino a due volte superiore al livello del tasso di rifinanziamento marginale;

— l'obbligo per la banca inadempiente di costituire un deposito infruttifero presso la BCE o la Banca d'Italia per un importo fino a tre volte l'ammontare dell'inadempienza. La durata del deposito (c.d. integrativo) non può eccedere quella del periodo per il quale la banca è risultata inadempiente.

Le banche possono chiedere alla BCE un riesame della decisione sanzionatoria entro 15 giorni dalla ricezione della notifica di tale decisione con una richiesta motivata contenente tutte le informazioni e le allegazioni a difesa. La richiesta, da

(1) Cfr. art. 10, par. 4 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime.

(2) Cfr. art. 7.1 del Regolamento del Consiglio dell'UE sull'applicazione delle riserve obbligatorie da parte della BCE.

indirizzare al consiglio direttivo della BCE, va inoltrata per conoscenza anche alla Banca d'Italia (1). La BCE risponde entro i successivi 15 giorni e, nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata valutata negativamente, il provvedimento sanzionatorio è da considerarsi definitivo.

Nel caso in cui una banca non ottemperi ad altri obblighi previsti dal Regolamento del Consiglio dell'UE e regolamenti e provvedimenti della BCE relativi al regime di riserva obbligatoria del SEBC (per esempio se i dati rilevanti non vengono trasmessi in tempo o sono imprecisi), la BCE ha il potere di irrogare sanzioni (2).

Inoltre, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regime di riserva obbligatoria, la BCE o la Banca d'Italia possono, in conformità con le previsioni contrattuali, sospendere l'accesso alle operazioni su iniziativa delle controparti e alle operazioni di mercato aperto del SEBC. La BCE o la Banca d'Italia possono altresì richiedere alle banche inadempienti il rispetto degli obblighi di riserva su base giornaliera, sospendendo pertanto la facoltà di ricorrere alla mobilizzazione della riserva obbligatoria.

In caso di riserva indiretta, le sanzioni possono essere irrogate alla banca intermediaria, alla banca intermediata o ad entrambe, in relazione alle responsabilità accertate per le inadempienze verificatesi.

5. Segnalazioni

Le banche segnalano alla Banca d'Italia entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento i dati individuali necessari al calcolo della riserva dovuta attraverso le segnalazioni statistiche (cfr. All. A del presente Capitolo).

Gli obblighi di segnalazione sono a carico di tutte le banche insediate in Italia comprese le banche che utilizzano la riserva indiretta.

5.1 *Il mod. 109 Vig.*

Le banche sono tenute a presentare il dato dell'aggregato soggetto a riserva attraverso il mod. 109 Vig. (cfr. All. C del presente Capitolo).

Le banche che assolvono l'obbligo di riserva in via indiretta e le banche con un aggregato soggetto a riserva (parte I) inferiore a 5 milioni di euro non sono tenute alla presentazione del mod. 109 Vig.

Entro la mattina del 12° giorno lavorativo (3) di ogni mese le banche presentano il mod. 109 Vig. debitamente compilato e sottoscritto dai legali

---

(1) Cfr. art. 3, par. 5, del Regolamento del Consiglio dell'UE sul potere della BCE di irrogare sanzioni.

(2) Cfr. art. 7.3 del Regolamento del Consiglio dell'UE sull'applicazione delle riserve obbligatorie da parte della BCE, art. 3.3 del Regolamento della BCE sull'applicazione delle riserve obbligatorie minime, art. 7 del Regolamento del Consiglio dell'UE sulla raccolta di informazioni statistiche del SEBC, art. 5 del Regolamento della BCE sulla raccolta di informazioni statistiche riguardanti il bilancio consolidato del settore economico e finanziario.

(3) Nel caso in cui il 12° giorno lavorativo coincida con una festività, locale o nazionale, non contemplata dal calendario ufficiale del SEBC, il mod. 109 Vig. va presentato il giorno operativo del sistema di regolamento lordo BI-REL immediatamente precedente.

rappresentanti, con indicazione degli importi espressi in unità di euro (1). Per il primo periodo di mantenimento (1° gennaio-23 febbraio 1999) le banche presentano il mod. 109 Vig. entro il 19 gennaio 1999.

Le banche che assolvono l'obbligo di riserva anche per conto di altre banche presentano un unico mod. 109 Vig., corredato con l'informazione degli aggregati soggetti a riserva delle singole banchè intermediate (2) (cfr. All. D del presente Capitolo). I dati del mod. 109 Vig. sono pari alla somma degli aggregati della banca intermediaria segnalante e di tutte le banche che assolvono l'obbligo di riserva in via indiretta tramite la medesima banca intermediaria.

In caso di fusione, incorporazione o cessione di attività e passività, il mod. 109 Vig. è presentato dalla banca risultante dalla fusione (o incorporante, o cessionaria). Qualora la fusione o incorporazione o cessione di attività e passività abbia decorrenza giuridica in una data compresa tra il 1° e il 12° giorno lavorativo del mese, il mod. 109 Vig., relativo al mese di riferimento precedente, riporta i dati aggregati come se la fusione fosse avvenuta durante il mese di riferimento.

Non è consentito presentare moduli 109 Vig. con dati incompleti, provvisori, privi dell'indicazione della valuta (lira o euro) o della sottoscrizione dei legali rappresentanti.

Qualora una banca rilevi successivamente alla presentazione del mod. 109 Vig. errori nei dati segnalati essa presenta un mod. 109 Vig. rettificativo del precedente. Nel caso in cui le rettifiche vengano apportate da una banca intermediaria, il mod. 109 Vig. deve essere corredato anche da una nuova informazione sull'aggregato soggetto a riserva delle banche intermediate (cfr. All. D del presente Capitolo).

Qualora le rettifiche vengano apportate dopo la fine del periodo di mantenimento e comportino una modifica dell'aggregato soggetto a riserva (parte I) la banca presenta il mod. 109 Vig., pagina 2. Se la rettifica riguarda più mesi di riferimento, il mod. 109 Vig., pagina 2, deve incorporare i dati relativi a tutti i periodi di mantenimento pregressi per i quali si è verificato l'errore (3).

Se gli errori o i ritardi nelle segnalazioni determinano il verificarsi di inadempienze, si applica quanto previsto al par. 4 della presente Sezione.

La stampa del mod. 109 Vig. e la sua distribuzione alle banche interessate è curata dall'ABI.

---

(1) I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali superiori a 50 centesimi. Fino alla segnalazione che si riferisce al mese di dicembre 2001 è possibile, in alternativa, indicare gli importi in unità di lire senza arrotondamenti.

(2) Le banche intermediarie non comunicano le informazioni concernenti le banche intermediate che presentano un aggregato soggetto a riserva (parte I) inferiore a 5 milioni di euro.

(3) Cfr. art. 4 del Regolamento del Consiglio dell'UE sui poteri della BCE di irrogare sanzioni.

ALLEGATO *A*

Prospetto di raccordo fra l'aggregato soggetto a riserva e la Matrice dei Conti

<table>
<tr><th rowspan="3">AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA</th><th colspan="4">MATRICE DEI CONTI</th></tr>
<tr><th colspan="2">Voci</th><th rowspan="2">Settore di controparte</th><th rowspan="2">Durata</th></tr>
<tr><th>Banche italiane e extra UE</th><th>Succursali di banche comunitarie</th></tr>
<tr><td>Parte I - Aliquota pari al 2%</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">I.1 Depositi overnight</td><td>387002 387004
387006 387008</td><td>387005 387009</td><td>(1)</td><td>DUR=3</td></tr>
<tr><td>387806 387808</td><td>387809</td><td>(1)</td><td>DUR=5,6</td></tr>
<tr><td>I.2 Depositi a scadenza predeterminata fino a 2 anni</td><td>387010 387012
387202 387204
387602 387604</td><td>387013 387205
387605</td><td>(1)</td><td>DUR=5,6</td></tr>
<tr><td>I.3 Depositi rimborsabili con preavviso</td><td>387014 387016</td><td>387017</td><td>(1)</td><td>DUR=14,15</td></tr>
<tr><td>I.5 Titoli di debito con scadenza predeterminata fino a 2 anni</td><td>387802 387804</td><td>387805</td><td>(2)</td><td>DUR=5,6</td></tr>
<tr><td>I.6 Strumenti di raccolta a breve termine (money market paper)</td><td>388000</td><td>388000</td><td>(2)</td><td>DUR=5</td></tr>
<tr><td>Parte II - Aliquota pari allo 0%</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>II.2 Depositi a scadenza predeterminata oltre i 2 anni</td><td>387010 387012
387202 387204
387602 387604
387806 387808</td><td>387013 387205
387605 387809</td><td>(1)</td><td>DUR=7</td></tr>
<tr><td>II.4 Pronti contro termine passivi</td><td>387402 387404</td><td>387405</td><td>(1)</td><td>DUR=5,6,7</td></tr>
<tr><td>II.5 Titoli di debito con scadenza predeterminata oltre i 2 anni</td><td>387802 387804</td><td>387805</td><td>(2)</td><td>DUR=7</td></tr>
</table>

(1) Le voci indicate vanno prese in considerazione con riferimento a tutti i settori di controparte ad eccezione dei seguenti: 024, 030, 724, 727, 791, corrispondenti alle banche centrali appartenenti al SEBC e alla lista delle istituzioni soggette a riserva obbligatoria pubblicata dalla BCE.

(2) Le voci indicate vanno prese in considerazione con riferimento a tutti i settori di controparte. A tale ammontare va applicata una deduzione forfettaria indicata dalla BCE con apposita comunicazione oppure una deduzione analitica per le quali le banche sono tenute a mantenere idonea documentazione contabile.

ALLEGATO *B*

FAC-SIMILE DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA RISERVA IN VIA INDIRETTA

Alla Filiale della Banca d'Italia di (1) ____________________

e, per conoscenza, alla Filiale della Banca d'Italia di (2) ____________________

____________________ (denominazione della banca richiedente)

____________________ (denominazione della banca intermediaria)

____________________ (codice ABI)

____________________ (codice ABI)

Con la presente dichiarazione le banche in oggetto premettono di avere già in corso un rapporto di collaborazione che si sostanzia nella gestione di una parte dell'amministrazione da parte della banca intermediaria per conto della banca richiedente. Tale gestione concerne uno o più dei seguenti aspetti:

☐ gestione della tesoreria

☐ comovimentazione del conto di riserva

☐ adesione indiretta alle procedure di scambio

☐ altro (precisare) ____________________

In considerazione di quanto sopra, la banca richiedente chiede l'autorizzazione all'adempimento degli obblighi di riserva in via indiretta. A tale fine la banca richiedente e la banca intermediaria convengono che la banca intermediaria detenga la riserva obbligatoria per conto della banca richiedente per almeno 12 mesi di riferimento consecutivi, a partire dal primo periodo di mantenimento successivo alla scadenza del termine di 15 giorni utile alla Banca d'Italia per eventuali obiezioni alla presente richiesta. L'eventuale rescissione del rapporto contrattuale, di cui si allega copia, è soggetto a un termine di preavviso di 12 mesi.

La banca richiedente e la banca intermediaria dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme regolanti la riserva obbligatoria e, in particolare, per quanto attiene la riserva obbligatoria indiretta, dell'art. 10 del Regolamento della BCE e del Cap. XV, Sez. II, par. 3, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.

La banca richiedente dichiara di voler/non voler accedere, nell'ambito delle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, *a*) alle operazioni di mercato aperto; *b*) alle operazioni su iniziativa della controparte (3) (*cancellare le parti che non interessano*)

____________________ (data)

Per la banca richiedente:

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ____________________

Il Presidente del collegio sindacale ____________________

Il Direttore generale ____________________

Per la banca intermediaria:

Il Presidente del consiglio d'amministrazione ____________________

Il Presidente del collegio sindacale ____________________

Il Direttore generale ____________________

(1) Si tratta della Filiale competente per la banca che richiede la riserva in via indiretta.
(2) Si tratta della Filiale competente per la banca intermediaria.
(3) La dichiarazione in questione non pregiudica l'accesso del dichiarante alle operazioni di politica monetaria con la Banca d'Italia, nel rispetto dei requisiti generali di idoneità richiesti dalla Banca d'Italia stessa.

ALLEGATO *C*

da prodursi entro il 12° giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento

Mod. 109 Vig.

Alla
Filiale della Banca d'Italia
competente per territorio

DICHIARAZIONE DELL'AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA

....
(denominazione e sede della banca)

cod. ABI

mese di riferimento (t) mm aa

(modulo) 1 0 9

pagina 1

importi in

☐ *unità di euro*

☐ *unità di lire*

Voci ([1])	Importi
A.1 Depositi *overnight*	....
A.2 Depositi a scadenza predeterminata fino a 2 anni	....
A.5 Depositi rimborsabili con preavviso	....
A.6 Titoli di debito con scadenza predeterminata fino a 2 anni ([2])	....
A.7 Strumenti di raccolta a breve termine (*money market paper*) ([3])	....
B.1 AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA (Parte I) ([4])	....
C.1 Depositi a scadenza predeterminata oltre i 2 anni	....
C.2 Depositi rimborsabili con preavviso oltre i 2 anni	....
C.3 Pronti contro termine passivi	....
E.1 Titoli di debito con scadenza predeterminata oltre i 2 anni	....

....
(data di presentazione)

(timbro)

I sottoscritti dichiarano che i dati sono conformi alla verità

Il Contabile Il Direttore Gli Amministratori ([5]) I Sindaci ([5])

(1) Le voci sotto elencate sono desumibili dal prospetto di raccordo di cui All. A del Cap. XV delle Istruzioni di vigilanza ad eccezione della voce C.2 la cui indicazione riveste pertanto carattere facoltativo.

(2) Ove la banca adotti una deduzione analitica al posto della deduzione forfettaria indicare di seguito l'importo:

....

(3) Ove la banca adotti una deduzione analitica al posto della deduzione forfettaria indicare di seguito l'importo:

....

(4) Tale importo è pari alla somma delle voci precedenti, al netto dell'importo della voce C.2, ove indicata.

(5) I modulo può essere firmato per gli **AMMINISTRATORI** dal singolo componente il consiglio cui spetta giuridicamente la rappresentanza legale della banca e per i **SINDACI** dal presidente o da altro membro del relativo collegio.
La firma del componente il consiglio di amministrazione come sopra individuato può essere delegata ad altro membro del consiglio medesimo sulla base di espressa procura conferita secondo i principi generali in tema di rappresentanza.

Mod. 109 Vig.

Alla
Filiale della Banca d'Italia
competente per territorio

RETTIFICA DELLA DICHIARAZIONE DELL'AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA

.... (denominazione e sede della banca)

cod. ABI

mese di riferimento (1) mm aa

(modulo) 1 0 9

pagina 2

importi in

- ☐ *unità di euro*
- ☐ *unità di lire*

MESI DI RIFERIMENTO (1)	AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA (Parte I) RICALCOLATO	AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA (Parte I) SEGNALATO
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....
....	....	....

.... (data di presentazione)

(timbro)

I sottoscritti dichiarano che i dati sono conformi alla verità

Il Contabile Il Direttore Gli Amministratori (2) I Sindaci (2)

(1) Qualora gli errori riguardino più mesi, indicare l'importo per i singoli periodi di mantenimento.
(2) Il modulo può essere firmato per gli **AMMINISTRATORI** dal singolo componente il consiglio cui spetta giuridicamente la rappresentanza legale della banca e per i **SINDACI** dal presidente o da altro membro del relativo collegio.
La firma del componente il consiglio di amministrazione come sopra individuato può essere delegata ad altro membro del consiglio medesimo sulla base di espressa procura conferita secondo i principi generali in tema di rappresentanza.

ALLEGATO *D*

DETTAGLIO DELL'AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA PER LE BANCHE INTERMEDIARIE

☐ *unità di euro*
☐ *unità di lire*

DENOMINAZIONE BANCA	CODICE ABI	AGGREGATO SOGGETTO A RISERVA (Parte I)
A) BANCA INTERMEDIARIA		
....	....	....
B) BANCHE INTERMEDIATE		
1)	....	....
2)	....	....
3)	....	....
4)	....	....
5)	....	....
6)	....	....
7)	....	....
8)	....	....
9)	....	....
10)	....	....
11)	....	....
12)	....	....
13)	....	....
14)	....	....
15)	....	....
16)	....	....
17)	....	....
18)	....	....
..)	....	....
..)	....	....
TOTALE		....

98A10976

POLITECNICO DI TORINO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare n. I07X - Meccanica applicata alle macchine.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata unitamente ad un certificato di servizio con lo stipendio in godimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10977

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si comunica che presso la facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare n. S04A - Matematica per le applicazioni economiche.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata unitamente ad un certificato di servizio con lo stipendio in godimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10978

COMUNE DI ORIA

Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico relativa al progetto di ampliamento del cimitero comunale

Con deliberazione del consiglio comunale di Oria (Brindisi) n. 30 del 10 settembre 1998, è stato stabilito di confermare l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998, del progetto relativo all'ampliamento del cimitero comunale - primo lotto, redatto dall'U.T.C., dell'importo di L. 320.000.000, comprensivo delle somme necessarie per l'acquisizione delle aree e di confermare, altresì, l'approvazione della variante al piano di fabbricazione, nonché di dare atto che le opere previste nel presente progetto sono dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1978.

98A10889

Approvazione di variante al vigente strumento urbanistico relativa al progetto di costruzione di strade nel comparto «2»

Con deliberazione del consiglio comunale di Oria (Brindisi) n. 31 del 10 settembre 1998, è stato stabilito di confermare l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3 del 20 gennaio 1998, del progetto relativo alla costruzione di alcune strade ricadenti nel comparto «2» al servizio delle insule C/12 e C/13 e del P.E.E.P., nonché della strada prevista dal piano di fabbricazione vigente, per i tratti riguardanti le aree delle ditte ricorrenti e di confermare, altresì, l'approvazione della variante al piano di fabbricazione, nonché di dare atto che le opere previste nel presente progetto sono dichiarate di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1/1978.

98A10890

COMUNE DI GALATONE

Variante al piano regolatore generale

Il consiglio comunale, con atto n. 61 del 19 ottobre 1998, esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 3/1998, ha approvato la variante al piano regolatore generale vigente ed a quello adottato per la rettifica e sistemazione della strada provinciale Galatone-Santa Maria al Bagno.

98A10986

COMUNE DI NUORO

Variante al piano di lottizzazione aree 1° intervento del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro Pratosardo.

Con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 1288/V del 2 settembre 1198, è stata approvata la variante al piano di lottizzazione aree 1° intervento del Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Nuoro-Pratosardo, adottata dal consiglio direttivo con deliberazione n. 181 del 2 dicembre 1997.

98A11006

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406, concernente: «Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti». (Regolamento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1998).

Nel regolamento citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 18, seconda colonna, deve intendersi soppresso quanto di seguito riportato: «Art. 24. Entrata in vigore.».

98A10979

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Anno	Monte ore	Corso di Laurea in Architettura TABELLA "A"	Monte ore Attribuito	Monte ore da Attribuire	Monte ore Totale	AREE DISCIPLINARI I Progettazione Architettonica ed Urbana	II Discipline Storiche per l'Architettura	III Teorie e Tecniche per il Restauro Architettonico	IV Analisi e Progettazione Strutturale dell'Architettura	V Discipline Tecnologiche per l'Architettura e la Produzione Edilizia	VI Discipline Fisico-Tecniche e Impiantistiche per l'Architettura	VII Discipline Estimative per l'Architettura e l'Urbanistica	VIII Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale	IX Discipline Economiche, Sociali e Giuridiche per l'Architettura e l'Urbanistica	X Discipline Matematiche per l'Architettura	XI Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente	Numero esami
						Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	
I	1740	Corsi Monodisciplinari e/o Integrati	1200		1200	60	240		120	120	60		¡20		240	240	13
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Costruzione dell'architettura	120	60	180					120							
II	1860	Corsi monodisciplinari e/o integrati	960		960	60	120	60	120	120	120		60	180		120	13
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180				120								
		Laboratorio di Restauro architettonico	120	60	180			120									
		Laboratorio di Urbanistica	120	60	180								120				
III	900	Corsi monodisciplinari e/o integrati	120		120							120					6
		Laboratorio finale pre-laurea		180	180												
	4500		3240	660	3900	600	360	180	360	360	180	120	300	180	240	360	32